Anno 1871. — Roma - Giovedì, 5 Ottobre — Num. 272.

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

| | Trim. | Sem. | Anno |
|---|---|---|---|
| ROMA | 11 | 21 | 40 |
| Per tutto il Regno | 13 | 25 | 48 |

Solo Giornale, senza i Rendiconti:

| | Trim. | Sem. | Anno |
|---|---|---|---|
| ROMA | 9 | 17 | 32 |
| Per tutto il Regno | 10 | 19 | 36 |

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZA.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n° 3-4;

In Firenze, via del Castellaccio, numero 12;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

## PARTE UFFICIALE

**Relazione** a *S. M. del Ministro dei Lavori Pubblici, in udienza del* 20 *settembre* 1871, *sul decreto che stabilisce due Direzioni Generali presso il Ministero dei Lavori Pubblici.*

SIRE,

Dopo che l'Italia fu avventurosamente costituita ad unità nazionale, le cure della M. V. e del Governo furono tutte rivolte a svilupparne la potenza in modo da rivendicare il posto che ad essa spetta fra i principali Stati d'Europa.

Dotata di grandi, naturali e svariate ricchezze, l'Italia aveva d'uopo soltanto delle liberali istituzioni che ora possiede, perchè vi si svolgessero continuamente ed ampiamente le forze produttive del paese.

I miglioramenti materiali e morali conseguiti negli ultimi dieci anni fanno fede della ferma volontà del Governo e del senno della Nazione, che in essi trova il compenso dei sagrifici ripetutamente sostenuti, degli ostacoli faticosamente superati.

Spinta dal corso della civiltà nella via del progresso economico, l'Italia comprese quali fossero i suoi veri bisogni e gli imperiosi doveri, dalla cui soddisfazione poteva ripromettersi di pervenire a quella grandezza e potenza cui deve aspirare. Ed innanzi tutto riconobbe la necessità di dare vivissimo impulso ai pubblici lavori e di migliorarne l'Amministrazione per sviluppare le industrie, facilitare ed estendere i commerci, accrescendo così la privata e la pubblica ricchezza.

Ed invero, riuniti in una sola famiglia i varii Stati d'Italia, divenne assoluto il bisogno di vincere le distanze mediante i più recenti e più perfetti mezzi di comunicazione. Tale legittima aspirazione manifestata e sostenuta dal Parlamento, secondata dalla sollecita operosità del Governo di V. M. venne soddisfatta in gran parte con maravigliosa rapidità e con spesa che attesta la nostra ferma fiducia nella prosperità avvenire del paese.

Grande ancora è la distanza fra lo sviluppo delle pubbliche costruzioni, cui finora si è pervenuti, e quello al quale per la nostra prosperità dobbiamo aspirare; ma se si considera lo stato in cui esse erano prima della nostra rigenerazione politica, riesce evidente l'immenso progresso conseguito.

Nel breve periodo dello scorso decennio, l'Italia, oltre la vasta rete ferroviaria costruita, ampliò quella delle strade ordinarie; molti porti ha creati, molti ne ha assicurati; ha perfezionata l'illuminazione delle sue coste, e fra i servizi che pur dipendono dal Ministero dei Lavori Pubblici, ha stabilito la posta marittima per mezzo di piroscafi, ed ha compiuta la rete telegrafica.

La ingente spesa sostenuta dall'erario nazionale per operare tali miglioramenti ne mette in evidenza la importanza. Per la qual cosa non sarà superfluo il ricordare che nel periodo indicato essa è ascesa alla notabile somma di ben lire 928,646,000, cioè:

| | | |
|---|---|---|
| Per ferrovie | L. | 437,408,000 |
| Per strade ordinarie | » | 136,426,000 |
| Per opere idrauliche | » | 66,347,000 |
| Per porti e fari | » | 67,075,000 |
| Per fari | » | 2,855,000 |
| Per la posta | » | 171,682,000 |
| Per telegrafi | » | 46,853,000 |

La costruzione della rete ferroviaria in Italia, mirando ad un fine politico immediato, ad uno scopo economico non lontano, venne ampliata incessantemente, per modo che ora si contano 8495 chilometri di strade ferrate, dei quali 6346 in esercizio, e 2149 in costruzione, o in progetto.

Queste sotto il rapporto politico già han prodotto tutto il frutto che se ne poteva sperare; nei riguardi economici vanno potentemente svolgendo le forze produttive della nazione; ma gravitano ancora fortemente sulle finanze dello Stato.

Ottenute quasi le principali fra le comunicazioni ferroviarie, apparve evidente ed imperioso il bisogno di compiere una vasta rete di strade ordinarie nazionali e provinciali, ed un'altra più vasta ancora di strade comunali.

È ovvia la influenza delle strade ordinarie sul benessere del paese: ma ben può affermarsi che esse sono di vitale interesse anche per le nostre finanze, imperocchè da esse specialmente si può sperare accrescimento del prodotto delle ferrovie, e sgravio quindi del peso di oltre sessanta milioni, che lo Stato sopporta annualmente per sovvenzioni e garanzie ferroviarie.

Penetrato di tale urgente bisogno il Governo di V. M. provvide innanzi tutto a promuovere la costruzione di strade ordinarie nelle nostre due grandi isole, e successivamente presentò al Parlamento due progetti di legge, l'uno per la costruzione di strade nazionali e provinciali nelle provincie napoletane, che assai ne difettano; l'altro per la costruzione e sistemazione obbligatoria delle strade comunali in tutto il Regno. Questi progetti furono accolti con gran favore nei due rami del Parlamento, e le due leggi furono sancite dalla M. V. il 27 giugno 1869, ed il 30 agosto 1868.

Divenuta così di tanta mole l'Amministrazione dei Lavori Pubblici, vuol essere necessariamente ordinata secondo la crescente sua importanza per raggiungere quei miglioramenti, che è nell'animo di tutti di conseguire. E ciò tanto maggiormente ora che, suggellata dagli ultimi avvenimenti l'unità e l'indipendenza d'Italia, può il Governo di V. M. rivolgere ogni sua cura al progresso della pubblica amministrazione.

Fin da quando nell'anno 1867 ebbi l'onore di essere chiamato dalla M. V. a reggere il Ministero dei Lavori Pubblici, mi parve che fosse soverchio il concentramento nella Direzione Generale di acque e strade dei varii servizi relativi alle attribuzioni indicate alle lettere *a), d), e), f), g), h), i)* della legge sui lavori pubblici. Coll'attuale ordinamento invero, affatto somigliante a quello che rinvenivasi negli Stati che altre volte componevano l'Italia, un'amministrazione unica abbracciava ed abbraccia ancora in oggi il vasto carico delle strade nazionali, provinciali e comunali di tutto il Regno; i canali demaniali; il regime e la polizia delle acque pubbliche; i porti, i fari, le spiaggie dei nostri littorali marittimi; i monumenti e gli edifizi pubblici, esclusi soltanto quelli fra i detti edifizi che dipendono dai Ministeri della Guerra e della Marina.

Mentre la considerazione dello sterminato numero di affari, delle innumerevoli ed importanti provvidenze a dare sopra oggetti svariatissimi e di sommo momento, mi faceva pensare che questa concentrazione di facoltà nella Direzione di acque e strade dovesse essere troppo gravosa e nociva alla spedita risoluzione degli affari, maggiormente era confermato in tale convincimento dall'esempio della istituzione nel Ministero stesso delle due distinte Direzioni Generali, l'una per le poste, l'altra pei telegrafi, e della ripartizione di lavoro fatta in altri Ministeri, come quelli delle Finanze, della Guerra e della Marina, nei quali per ogni singolo e determinato servizio fu istituita un'amministrazione speciale.

Ed ancora meno utile è da ritenersi questo concentramento dopo le leggi sulle strade nazionali delle provincie napoletane e sulle strade comunali obbligatorie; e dopo che, con decreto 27 ottobre 1869 si aggiunse al Ministero dei Lavori Pubblici, e quindi alla Direzione Generale di acque e strade il servizio delle Bonifiche; e quando nel settembre 1870 si aggregò al Regno di V. M. la provincia romana, ove tanti e gravissimi problemi si appresentano, di sistemazione idraulica specialmente e di bonificamento.

L'importanza amministrativa del servizio delle strade è dimostrata dalla cifra stessa dei bilanci annuali. Infatti, per l'esercizio corrente sono assegnate a spendersi per le strade sui fondi dello Stato lire 17,825,940, e questa somma non sarà per certo minore negli anni successivi; ma essa non segna i limiti dell'azione dell'amministrazione, perchè questa deve pur vegliare e disporre per altre somme non tenui che debbono essere spese dai comuni, in concorso dello Stato, che per le sole strade obbligatorie, non dovrebbero essere meno di nove milioni all'anno. Laonde un solo servizio della Direzione Generale d'acque e strade importa una somma di amministrazione di gran lunga superiore a quella del bilancio di diversi Ministeri.

Tale accentramento sembrerà ancora più grave se si consideri la natura e l'estensione degli altri servizi alla Direzione Generale di acque e strade affidati. Per il servizio idraulico essa ha dovuto, e deve attendere a svariati e difficili compiti, quale la progressiva sistemazione delle nostre stazioni marittime a seconda del crescente sviluppo del commercio, in seguito alle nuove vie ad esso aperte al nord, ed al sud d'Italia: la estensione ed il perfezionamento della illuminazione delle coste: le arginazioni dei fiumi e torrenti per la difesa dei territori, la bonificazione dei terreni paludosi, e la sistemazione in genere delle pubbliche acque in seguito ai principii sanzionati ed estesi a tutto il Regno dal nostro Codice civile, e dalla vigente legge sui lavori pubblici.

Di quanto precede io ebbi a preoccuparmi non appena la M. V. volle nuovamente chiamarmi all'alto ufficio di Ministro dei Lavori Pubblici, e mi è grato dichiarare che nel mio convincimento fui maggiormente confermato dall'egregio funzionario, che attualmente regge la Direzione Generale delle acque e strade, il quale quanto me riconosceva necessario alcun provvedimento per la ripartizione dei servizi.

Per le quali cose mi pare opportuno, ed utile allo interesse della pubblica amministrazione, la proposta che mi fo animo di presentare alla sanzione della M. V., quella cioè di costituire due Direzioni Generali, invece di una sola, delle quali una abbia ad occuparsi delle opere stradali, e delle idrauliche l'altra. Ed il campo lasciato all'azione di ciascuna è ancora talmente vasto da richiedere nei funzionarii del Governo ad esse preposti, intelligenza, attitudine ed operosità poco comune.

Debbo richiamare l'attenzione della M. V. sulla istituzione delle Commissioni consultive, che io propongo unitamente a quella delle due Direzioni Generali, dichiarando brevemente quali siano i principii e le ragioni che mi determinarono a promuoverla.

Non è dubbio che nell'Amministrazione centrale, i capi di divisione debbano essere considerati quali principali amministratori, poichè ad essi incombe l'attuazione rigorosa e spedita delle leggi, sia generali, sia speciali. Per la qual cosa ad assicurare in modo veramente efficace il celere andamento di qualsiasi servizio, occorre eliminare ogni ostacolo che possa arrestare o rallentare l'opera dei capi di divisione. Nell'attuazione delle leggi spesso sorgono dubbii, si elevano questioni e difficoltà non agevoli ad esser rimosse: talvolta s'incontrano lacune, cui bisogna riparare con regolamenti od istruzioni, con decreti o progetti di legge. Ond'è che tali solerti amministratori sovente sentono la necessità di minute ricerche, di accurati studi e di maggiori informazioni.

Ma non di rado trovansi di fronte al tormentoso dilemma, o di sorpassare a piè pari tali difficoltà, ovvero di sospendere o rallentare il corso ordinario dell'Amministrazione; incorrendo per l'una o per l'altra determinazione in gravissimo inconveniente. Alcuni consigli in fatti non abbastanza ponderati, taluni provvedimenti ritardati o trascurati, nuocciono all'attuazione della legge, se pur non ne rendono vane le prescrizioni, e possono condurre talvolta l'Amministrazione nel campo del contenzioso.

La legge invero dispone che talune decisioni siano sottoposte al Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed al Consiglio di Stato, e spesso si trasmettono affari di gran rilievo di ogni genere a quegli eminenti consessi. Ma oltre di questi aiuti si sente il bisogno che alla parte attiva dell'Amministrazione sia collegata una parte consultiva permanente, cui la prima possa indirizzarsi per consiglio, e cui possano venir confidati gli studi delle questioni che, specialmente nell'attuare nuove leggi, sono talvolta necessarii, ed i quali non potrebbero condursi a fine da chi è legato dal dovere di non interrompere il corso degli affari.

Tali sono le ragioni di essere delle Commissioni consultive permanenti, che, se la M. V. approverà, formeranno parte costitutiva dell'Amministrazione centrale, e ne saranno come il complemento. I commissari da scegliersi fra gli ingegneri del genio civile, cui potranno aggiungersi del pari degli amministratori, avranno i loro uffici presso l'Amministrazione centrale acciò continua sia la loro cooperazione.

Sarà debito dei direttori generali, sussidiati dai valevoli consigli di queste Commissioni, di fare attuare rigorosamente le leggi, di studiare i nuovi bisogni, di provvedere a che il pubblico danaro sia speso nel modo più utile e conveniente, di curare infine che nell'Amministrazione domini sempre quello spirito di progresso in cui risiede la vita così delle nazioni, come delle istituzioni.

Ciascuna delle due Direzioni che io propongo alla M. V., oltre quella dell'amministrazione generale, ha un gravissimo e speciale compito. Dovrà la Direzione di ponti e strade curare particolarmente la attuazione della importante legge del 30 agosto 1868 sulle strade comunali obbligatorie, che aggiungendo annualmente alla nostra rete di strade nuove comunicazioni pel valore di non meno di dodici milioni di lire, può solo compire il nostro sistema di viabilità ordinaria. La Direzione dei servizi idraulici dovrà in tutto lo Stato attuare gli utilissimi provvedimenti intorno alle acque, per i quali grandemente l'agricoltura e la pubblica salute potranno migliorare in Italia. Soltanto questi compiti speciali sono di così grande importanza per la prosperità della nazione e dello Stato, da rendermi fiducioso che la M. V. voglia apporre la Sua Regal firma al decreto che ho l'onore di sottoporle.

(*Il seguente decreto fu già pubblicato nel numero* 266, 29 *settembre, di questa Gazzetta, col numero di registrazione* 447):

### VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 19 luglio 1871;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. In sostituzione dell'attuale Direzione Generale d'acque e strade presso il Ministero dei Lavori Pubblici, sono create due Direzioni Generali: una incaricata del servizio di ponti e strade, l'altra del servizio delle opere idrauliche terrestri e marittime.

Art. 2. Il servizio di ponti e strade comprende:

*A*) Le strade nazionali ordinarie per gli studi e le formazioni dei progetti, per la direzione delle opere di costruzione e di manutenzione, e per la loro polizia;

*B*) Le strade provinciali, comunali e vicinali, e le opere che si eseguiscono a spese delle provincie e dei comuni, nei limiti e nei casi determinati dalle leggi.

Art. 3. Il servizio delle opere idrauliche terrestri e marittime comprende:

*A*) Le opere ed i lavori di costruzione e manutenzione dei porti, dei fari e delle spiagge marittime, e la polizia tecnica relativa;

*B*) Il regime e la polizia delle acque pubbliche, i progetti e le opere relative alla navigazione fluviale e lacuale, il trasporto dei legnami a galla, la difesa delle sponde e territori laterali dalle corrosioni, inondazioni e disalveamenti, le derivazioni delle acque pubbliche, il bonificamento delle paludi e degli stagni, e la polizia tecnica della navigazione dei fiumi e laghi;

*C*) I canali demaniali, così di navigazione come di irrigazione, per ciò che concerne la direzione dei progetti e delle opere di costruzione, di difesa, di conservazione e di miglioramento, e la parte tecnica della distribuzione delle acque e la polizia della navigazione;

*D*) Le opere marittime e lacuali comunali, provinciali e private di cui è oggetto all'articolo 7 della vigente legge sulle opere pubbliche.

Art. 4. Fino ad ulteriori disposizioni staranno nelle attribuzioni della Direzione Generale pel servizio idraulico:

*A*) La conservazione dei pubblici monumenti d'arte per la parte tecnica;

*B*) La costruzione, le ampliazioni e miglioramenti, e la manutenzione degli edifizi pubblici.

Art. 5. Presso le due Direzioni stradale ed idraulica vi sarà una o più Commissioni permanenti presiedute dal Ministro, ed in sua vece dal rispettivo Direttore Generale, che sempre ne farà parte.

Queste Commissioni saranno costituite e nominate dal Ministro.

Art. 6. Le due Direzioni Generali compileranno annualmente, per essere presentate al Parlamento, delle relazioni intorno all'esecuzione delle leggi in corso d'attuazione, ed all'andamento ed ai bisogni del rispettivo servizio.

Art. 7. Al Ruolo numerico del Dicastero dei Lavori Pubblici, approvato con Nostro decreto 19 luglio scorso, è aggiunto un Direttore Generale col relativo assegno di lire 8,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 20 settembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. DE VINCENZI.

---

*Il N. 467 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

### VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

*Articolo unico.* Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori tra l'Italia e la Russia, sottoscritta a Pietroburgo il $\frac{13}{1°}$ maggio 1871, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il $\frac{7 \text{ agosto}}{26 \text{ luglio}}$ dello stesso anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 2 settembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

### VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

*A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.*

Una Convenzione per la estradizione dei malfattori essendo stata conchiusa tra il Regno d'Italia e l'Impero di tutte le Russie, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta a Pietroburgo il 1°|13 maggio del corrente anno mille ottocento settantuno;

Convenzione del tenore seguente:

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, ayant jugé utile de régler par une Convention l'extradition des malfaiteurs entre leurs États respectifs, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

*Sa Majesté le Roi d'Italie,*

Le marquis de Bella Caracciolo, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Cour de Sa Majesté l'Empereur, chevalier Grand-Cordon de l'Ordre des Sts. Maurice et Lazare, Grand-Officier de l'Ordre de la Couronne d'Italie, chevalier Grand'Croix de Charles III d'Espagne et du Christ de Portugal, décoré du Médjidié de 1ère classe, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, etc. etc.;

*Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies,*

Le prince Alexandre Gortchacow, Son Chancelier de l'Empire, membre du Conseil de l'Empire, décoré de Son portrait enrichi de diamants sur le ruban de St-André, chevalier des Ordres de Russie, de St-André orné de diamants, de St-Vladimir de 1ère classe, de St-Alexandre Newsky, de l'Aigle Blanc, de Ste-Anne de 1ère classe et de St-Stanislas de 1ère classe, de l'Ordre de l'Annonciade, de la Toison d'or d'Espagne, Grand'Croix de la Légion d'Honneur de France, de St-Étienne d'Autriche, de l'Aigle Noir enrichi de diamants et de l'Aigle Rouge de Prusse, et de plusieurs autres Ordres étrangers;

Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants:

Art. 1er Le Gouvernement Royal d'Italie et le Gouvernement Impérial de Russie s'engagent à se livrer réciproquement, dans les cas et d'après les formes déterminées par les articles suivants, à l'exception de leurs sujets, les individus condamnés, mis en état d'accusation ou prévenus à raison d'un des crimes ou délits mentionnés à l'article 2, en vertu d'un arrêt, d'un jugement ou d'un mandat d'arrêt émanant des tribunaux de celui des deux pays contre les lois duquel les faits auront été commis.

Art. 2. L'extradition n'aura lieu que dans les cas de condamnation, accusation ou poursuite pour un crime ou délit volontaire commis hors du territoire du pays auquel l'extradition est demandée, et pouvant, d'après les lois du pays qui demande l'extradition, entraîner une peine de plus d'un an d'emprisonnement ou une peine afflictive ou infamante.

Avec cette restriction, l'extradition aura lieu pour les crimes et délits suivants, sans exclure les cas de participation et de tentative:

1° Tout acte illégal qui aura occasionné la mort ou une blessure, ou maladie d'un homme;

2° Bigamie, rapt, viol, avortement procuré, prostitution ou corruption de mineurs par les parents ou toute autre personne chargée de leur surveillance;

3° Enlèvement, recèlement ou suppression d'enfant, substitution d'un enfant à un autre, ou supposition d'une enfant à une femme qui ne sera pas accouchée;

4° Incendie;

5° Tout acte illégal qui aura occasionné dommage aux télégraphes, mines, digues, navires, chemins de fer, ou en aura rendu l'usage dangereux;

6° Extorsion commise à l'aide de violence; grassation, association de malfaiteurs, rapine, vol;

7° Contrefaçon ou altération de monnaies, introduction ou émission frauduleuse de fausse monnaie,

Contrefaçon de rentes ou obligations sur l'État, de billets de Banque ou de tout autre effet public; introduction et usage de ces mêmes titres contrefaits,

Contrefaçon d'actes souverains, de sceaux, poinçons, timbres et marques de l'État ou des administrations publiques, et usage de ces objets contrefaits. Faux en écriture publique ou authentique, privée, de commerce ou de Banque, et usage d'écritures falsifiées;

8° Faux témoignage et fausse expertise, subornation de témoins et d'experts, provocation à commettre ces délits; calomnie au moyen de plainte ou dénonciation faite dans le but de nuire à quelqu'un dont on connaissait l'innocence;

9° Soustractions (*malversazioni*) commises par des officiers ou dépositaires publics, concussions et corruptions de fonctionnaires publics;

10° Banqueroute frauduleuse;

11° Abus de confiance (*appropriazione indebita*), escroquerie et fraude.

Pour ces infractions l'extradition sera accordée si la valeur de l'objet extorqué dépasse mille francs ou une somme équivalente en monnaie russe à trois cents roubles d'argent;

12° Faits de baraterie;

13° Sédition parmi l'équipage dans le cas où des individus faisant partie de l'équipage d'un bâtiment se seraient emparés du bâtiment par fraude ou violence envers le commandant, ou l'auraient livré à des pirates.

Art. 3. Les Hautes Parties contractantes ne pourront en aucun cas être obligées à livrer leurs propres sujets.

Le sujet qui aura commis à l'étranger un crime ou un délit contre des sujets de l'autre État contractant, sera à son retour dans sa patrie, et en cas de réquisition faite à cet effet par le Gouvernement dudit État, ou de plainte portée par la partie lésée, mis sous jugement, et subira la peine prescrite par les lois de son pays.

Dans ce cas les deux Gouvernements procéderont à tout acte d'instruction judiciaire dont ils seraient requis, et fourniront tout autre éclaircissement qui serait nécessaire pour l'expédition du procès.

Art. 4. Les crimes et délits politiques, ainsi que les faits connexes à ces crimes et délits, sont exceptés de la présente Convention.

L'individu qui serait livré pour une autre infraction aux lois pénales, ne pourra dans aucun cas être jugé ou condamné pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradition, ni pour aucun fait relatif à ce crime ou délit.

Il ne pourra non plus être poursuivi ou condamné pour toute autre infraction antérieure à l'extradition, quoique comprise dans la présente Convention, si elle n'a pas formé objet de la demande; à moins qu'après avoir été puni ou définitivement acquitté du crime ou délit qui a motivé l'extradition, il ait négligé de quitter le pays avant l'expiration d'un délai de trois mois, ou y soit retorné par la suite.

Art. 5. L'extradition n'aura pas lieu:

1° Lorsque la demande en sera motivée par les mêmes crimes ou délits, pour lesquels l'individu réclamé subit ou a déjà subi sa peine, ou dont il a été acquitté ou absous dans le pays auquel l'extradition est demandée;

2° Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée.

Art. 6. Si un sujet des États contractants, ayant commis dans un tiers État un des crimes ou délits énumérés à l'article 2, se sera réfugié sur le territoire de l'autre État, l'extradition en sera accordée lorsque d'après le lois de cet État il ne serait pas justiciable par les tribunaux du pays, et à condition qu'il ne soit pas réclamé par le Gouvernement du pays où l'infraction a été commise, ou qu'il n'y ait pas été jugé, ou n'ait pas subi la peine à laquelle il aurait été condamné.

Les mêmes règles seront observées pour l'étranger qui aura commis, dans les circonstances ci-dessus indiquées, les infractions susdites contre un citoyen appartenant à l'un des deux États contractants.

Art. 7. Lorsque le condamné ou le prévenu est étranger aux deux États contractants, le Gouvernement qui doit accorder l'extradition informera celui du pays auquel appartient l'individu réclamé de la demande qui lui a été adressée; et si ce Gouvernement réclame à son tour l'accusé ou le prévenu pour le faire juger par ses tribunaux, celui, auquel la demande d'ex-

tradition a été adressée, pourra à son choix le livrer à l'État, sur le territoire duquel le crime ou délit a été commis, ou à celui auquel ledit individu appartient.

Si le condamné ou le prévenu dont l'extradition est demandée, en conformité de la présénte Convention, par l'une des deux Parties contractantes, est réclamé aussi par un autre ou par d'autres Gouvernements pour d'autres crimes ou délits commis par le même individu, ce dernier sera livré au Gouvernement de l'État sur le territoire duquel aura été commise l'infraction la plus grave; et lorsque les diverses infractions auraient toutes la même gravité, il sera livré au Gouvernement de l'État dont la demande aura une date plus ancienne; et en dernier lieu il sera livré au Gouvernement de l'État auquel il appartient, à la condition toutefois que les circonstances requises par l'article 6 de la présente Convention viennent à se réaliser.

Art. 8. Si l'individu réclamé est poursuivi, ou se trouve détenu pour un autre crime ou délit en contravention avec les lois du pays auquel l'extradition est demandée, celle-ci sera différée jusqu'à ce qu'il ait été absous, ou qu'il ait subi sa peine; et il en sera de même si l'individu réclamé est détenu pour dette ou autre obligation civile, en vertu d'un arrêt ou autre acte à titre exécutoire passé devant l'autorité compétente, antérieur à la demande d'extradition.

En dehors de ce dernier cas, l'extradition sera accordée lors même que l'accusé ou le prévenu viendrait par ce fait à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits par-devant les autorités judiciaires compétentes.

Art. 9. L'extradition sera accordée sur la demande adressée par l'un des deux Gouvernements à l'autre par voie diplomatique, et sur la production d'un arrêt de condamnation ou d'un acte d'accusation, d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que leur dénomination et l'article du Code pénal applicable à ces faits en vigueur dans le pays qui demande l'extradition.

Les actes seront délivrés en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par toute autre autorité compétente du pays qui demande l'extradition.

On fournira en même temps, s'il est possible, le signalement de l'individu réclamé, ou toute autre indication de nature à en constater l'identité.

Afin d'éviter tout danger de fuite, il demeure entendu que le Gouvernement, auquel la demande d'extradition aura été adressée, procèdera, dès que les documents indiqués dans cet article lui auront été remis, à l'arrestation immediate du prévenu, sauf à se prononcer par suite au sujet de ladite demande.

Art. 10. Dans les cas de grande importance, l'arrestation préventive du condamné ou de l'inculpé pourra être autorisée, avant la réception des documents requis par l'article précédent, sur une simple communication adressée à cet effet par voie diplomatique, soit par poste au par télégraphe, avec la seule indication du signalement du condamné ou de l'inculpé, et du genre de crime dont il est accusé, ou pour lequel il est condamné.

Cette détention provisoire devra cesser si dans le délai d'un mois, à compter du jour de l'arrestation, la demande d'extradition n'aura pas été adressée par la voie diplomatique, et selon les *formalités déterminées par la présente* Convention.

Art. 11. Les objets volés ou saisis en la possession du condamné ou du prévenu, les instruments et outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit, ainsi que toute autre pièce de conviction, seront rendus en même temps que s'effectuera la remise de l'individu arrêté, et même dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du coupable.

Cette remise comprendra aussi tous les objets de la même nature que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays où il s'est réfugié, et qui y seraient trouvés plus tard.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés, qui devront leur être rendus sans frais après la conclusion du procès.

Une semblable réserve est également stipulée à l'égard du droit de l'Etat, auquel la demande d'extradition est adressée, de retenir provisoirement lesdits objets lorsqu'ils seraient nécessaires pour l'instruction d'une pousuite pénale occasionnée par le même fait qui a donné lieu à la demande, ou par un autre fait quelconque.

Art. 12. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux occasionnés par la remise et le transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux Etats sur leurs territoires respectifs, et à la charge de l'Etat qui a fait la demande sur le territoire des Etats intermédiaires

Dans le cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'Agent diplomatique ou consulaire du Gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

Il est entendu que ce port devra toujours être sur le territoire de l'Etat à qui la demande aura été faite.

Art. 13. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux Gouvernements jugerait nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, ou autre acte d'instruction judiciare, une commission rogatoire, rédigée dans les formes prescrites par les lois en vigueur dans l'Etat qui fait la requête, sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître.

Art. 14. Dans le cas où la comparution personnelle d'un témoin serait nécessaire, le Gouvernement dont il dépend l'engagera à obtempérer a l'invitation qui lui en aura été faite par l'autre Gouvernement.

Si les témoins requis consentent à partir, les passeports nécessaires leur seront aussitôt délivrés, et ils recevront en même temps une somme destinée aux frais de route et de séjour, conformément à la distance et au temps nécessaire pour le voyage, d'après les règlements et les tarifs du pays où ils auront à faire leur déposition.

Dans aucun cas ces témoins ne pourront être arrêtés ni molestés pour un fait antérieur à la demande de comparution pendant leur séjour obligatoire dans le lieu où le juge qui doit les entendre exerce ses fonctions, ni pendant le voyage, soit en allant soit en revenant.

Art. 15. Si à l'occasion d'un procès instruit dans l'un des deux Etats contractants, il devient nécessaire d'entendre le témoignage ou de procéder à la confrontation avec le prévenu de coupables détenus dans l'autre Etat, ou de produire des pièces de conviction ou des documents judiciaires qui lui appartiennent, la demande devra en être faite par voie diplomatique; et sauf le cas où des considérations exceptionnelles s'y opposeraient, on devra toujours déférer à cette demande, à la condition toutefois de renvoyer le plus tôt possible les détenus et de restituer les pièces et les documents susindiqués.

Les frais de transport d'un Etat à l'autre des individus et des objets ci-dessus mentionnés, ainsi que ceux occasionnés par l'accomplissement des actes et formalités énoncés aux articles précédents, sauf les cas mentionnés aux articles 12 et 14, seront supportés par le Gouvernement qui en a fait la demande dans le territoire respectif, ainsi que dans celui des Etats intermédiaires.

Dans le cas où il serait jugé plus convenable de transporter par mer les individus susdits, ils seront conduits au port de l'Etat requis qui aura été désigné par l'Agent diplomatique ou consulaire de l'Etat réclamant, aux frais duquel ils seront embarqués.

Art. 16. Les deux Gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement les arrêts de condamnation pour crimes ou délits de toute espèce, qui auront été prononcés par les tribunaux de l'un des deux États contre les sujets de l'autre.

Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi par voie diplomatique, et dans la forme qui sera établie, du jugement prononcé et devenu définitif, au Gouvernement dont le condamné est sujet.

Chacun des deux Gouvernements donnera pour cet effet les instructions nécessaires aux Autorités compétentes.

Art. 17. Toutes les pièces et tous les documents qui seront communiqués réciproquement par les deux Gouvernements, en exécution de la présente Convention, devront être accompagnés de leur traduction française.

Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation par rapport à la restitution des frais nécessaires pour l'accomplissement des stipulations comprises dans l'article 13 et dans l'article 16.

Art. 18. Par les stipulations ci-dessus il est adhéré réciproquement aux lois des deux pays qui auraient pour objet de régler la marche de l'extradition.

Art. 19. La présente Convention s'étendra au Royaume de Pologne et au Grand-Duché de Finlande.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront echangées à Saint-Pétersbourg dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

Elle ne sera exécutoire qu'à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Elle continuera à être en vigueur jusqu'à six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à St-Pétersbourg le 1er/13 mai de l'an de grâce mil-huit-cent-soixante-onze.

(*L. S.*) Bella Caracciolo. (*L. S.*) Gortchacow.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Dato in Firenze addì venticinque del mese di giugno l'anno del Signore mille ottocento settantuno, vigesimoterzo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE.

*Per parte di S. M. il Re*
*Il Ministro per gli Affari Esteri*
Visconti-Venosta.

*Il N. 460 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

IL MINISTRO DELLA MARINA.

Visto l'articolo 39 della legge sulla leva di mare in data 28 luglio 1861;

Visto il decreto Ministeriale 7 dicembre 1868;

Visto il decreto Reale 19 luglio 1871, N. 360, Sezione 2ª, col quale sono approvate modificazioni allo elenco delle infermità esimenti dal militare servizio stato approvato con altro decreto 6 ottobre 1868, n. 4649,

Decreta:

Il disposto dal predetto decreto 19 luglio 1871 è esteso e verrà applicato agli inscritti della leva di mare ed ai militari del Corpo Reale Equipaggi.

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1871.

A. Riboty.

*Elenco di nomine e disposizioni avvenute nel personale di stato maggiore ed aggregati della Regia marina:*

Con RR. decreti del 23 luglio 1871:

Thiole Alberto, capitano di 1ª classe nel corpo R. fanteria marina, collocato in aspettativa per riduzione di corpo a far tempo dal 1° agosto 1871;

Revelli Domenico, capitano di 2ª classe id. id. in aspettativa per riduzione di corpo, richiamato in attività di servizio a far tempo dal 1° agosto 1871.

Con RR. decreti del 27 luglio 1871:

Racchia comm. Carlo Alberto, capitano di fregata di 1ª classe nello stato maggior generale della R. marina, nominato comm. dell'Ordine Equestre della Corona d'Italia;

Lenchantin de Gubernatis cav. Paolo, capitano di fregata di 2ª classe in ritiro, nominato cav. nell'Ordine Equestre della Corona d'Italia;

Tancredi cav. Luigi, medico capo di dipartimento marittimo, collocato a riposo per anzianità di servizio e ragione di età in seguito a domanda fattane a far tempo dal 16 agosto 1871;

Tancredi cav. Luigi, id. id. id., nominato uffiziale nell'Ordine Equestre della Corona d'Italia;

Orsini Torello, sottotenente di vascello nello stato maggiore generale della R. marina, collocato in aspettativa per motivi di famiglia a far tempo dal 16 agosto 1871;

Cattaneo Gioachino, guardia marina nello stato maggior generale della R. marina in aspettativa, rettificato il decreto 19 febbraio 1871 che lo collocava in aspettativa nel senso che la decorrenza è dal 1° del mese di aprile;

Carli Ippolito, luogotenente nel corpo R. fanteria marina, in aspettativa per riduzione di corpo, richiamato in attività di servizio e collocato contemporaneamente in aspettativa per sospensione di impiego a far tempo dal 16 agosto 1871.

Con R. decreto del 18 agosto 1871:

Orengo comm. Paolo, capitano di vascello di 2ª classe nello stato maggior generale della Regia marina, nominato comandante la Regia fregata mista *Italia*.

Con R. decreto del 2 settembre 1871:

Labrano cav. Federico, capitano di fregata di 2ª classe nello stato maggior generale della Regia marina, nominato comandante la Regia corvetta a ruote di 1ª classe *Costituzione*.

Con RR. decreti del 17 settembre 1871:

Del Buono cav. Pietro, avv. fiscale militare presso il tribunale militare marittimo del 1° dipartimento, nominato cav. dell'Ordine della Corona d'Italia;

Madia Antonio, segretario di 1ª classe nel personale delle segreterie dei comandi in capo di dipartimento, nominato cav. dell'Ordine della Corona d'Italia;

Marghinotti cav. Angelo, capo sezione al Ministero della marina, nominato cav. dell'Ordine Equestre della Corona d'Italia;

Comandù cav. Giuseppe, id. id., id. id.

## Circolare

*del Ministro dei Lavori Pubblici ai Prefetti del Regno intorno alla costruzione delle strade, e specialmente delle strade obbligatorie comunali.*

Roma, 1° ottobre 1871.

*Signor Prefetto,*

Persuaso, come sono, che la maggiore sventura economica che ancora affligga l'Italia sia la deficienza di buone vie ordinarie di comunicazione in più della metà del Regno, nell'assumere l'arduo ufficio cui volle di nuovo chiamarmi la Maestà del Re, ho sentito il dovere di rivolger le mie prime cure a promuovere la costruzione delle strade per ogni dove.

In quelle fortunate provincie ove si provvide alle strade da altre generazioni che la nostra, ed in cui, quasi senza avvedersene, si gode della grande prosperità che ne deriva, non si potrà quasi sospettare che vi siano in Italia estesissime regioni nelle quali non vi è neanche il decimo delle strade che vi sarebbero necessarie, perchè vi si svolgesse la ricchezza e la civiltà: nè per certo si potrà comprendere quali e quante siano le sofferenze che per tale mancanza travagliano numerosissime popolazioni. Ma facilmente saranno comprese queste cose, signor Prefetto, dalla S. V. se mai si troverà a reggere alcuna di quelle infelici provincie.

La ricchezza nazionale nelle varie nostre provincie, raccolte in grandi gruppi, sta quasi come cinque ad uno, considerando gli estremi termini, senza le gradazioni intermedie, e sventuratamente l'ultimo gruppo comprende oltre il terzo della superficie del Regno. E come le provincie del primo gruppo son tutte provviste di meglio che un chilometro di strada per ogni chilometro quadrato di superficie, così in quelle dell'ultimo non ve ne ha alcuna che ne abbia più di cento metri. Nè le tasse che ritrae lo Stato in quei grandi compartimenti hanno diverse proporzioni. Sicchè come la deficienza delle strade è una delle cause precipue delle sciagure di quelle numerose popolazioni, essa è una delle cagioni più funeste che si oppongono al maggiore svolgimento della ricchezza nazionale ed alla prosperità finanziaria dello Stato. Lascio dal ricordare come gravino sulle nostre finanze le ferrovie, a cagione specialmente di questo difetto di strade, e come sia malagevole di raffermare in quelle provincie la pubblica sicurezza. Non è adunque per noi la questione delle strade di solo interesse locale, ma una delle principalissime questioni d'interesse generale, con cui intimamente è connessa la prosperità della nazione e dello Stato.

Ella ben comprenderà, signor Prefetto, massime ove sia preposto ad una delle provincie deficienti di strade, quali doveri siano annessi alla sua amministrazione.

Io per modo son compreso della gravità di questo stato di cose, e della necessità di fare ogni opera per por fine a questo male, che volontieri ne prenderò tutta la responsabilità verso il Parlamento ed il paese. Ma sento l'obbligo di dichiarare alla S. V. che la terrò responsabile verso di me di tutto ciò che non si farà nella sua provincia per promuovere energicamente la costruzione delle strade.

Io son sicuro, conoscendo come per ogni dove i Prefetti siano solleciti a migliorare le condizioni economiche e civili delle provincie loro affidate, che facilmente passerà nel suo animo quel sentimento di dovere verso la sua provincia che io sento potente nell'animo mio verso tutto il paese. Nei rapporti annuali, che in materia di strade, seguendo l'esempio del mio egregio Predecessore, presenterò al Parlamento, noterò specificatamente la cooperazione, che quest'Amministrazione centrale troverà da parte de' singoli Prefetti, a titolo di benemerenza.

Fin dal cominciamento del nuovo Regno tutte le amministrazioni, che si successero, posero grande cura nel provveder di strade molte provincie che ne difettavano; ma moltissimo rimane ancora a fare. Ed io in special modo debbo richiamar la sua attenzione all'attuazione della legge del 30 agosto 1868 sulla costruzione obbligatoria delle strade comunali.

Questa provvidissima legge ha principalmente la missione di compiere per ogni dove il sistema di viabilità. Le strade nazionali e provinciali non sono che ben poca cosa in un sistema generale stradale a paragone delle strade comunali. Nelle provincie del Regno, che hanno una compiuta rete stradale, le strade nazionali e provinciali insieme riunite stanno alle strade comunali come uno a cinque.

Io ho un profondo convincimento che non vi sarà di breve alcun comune deficiente di strade, ove non si abbia a sentire il bisogno dell'attuazione energica di quella legge, che solo può ritrarre numerosissime popolazioni dalle tristi condizioni in cui ora si ritrovano. Se quella legge è nuova per noi, non è nuova certo, anzi è antichissima presso molti altri Stati d'Europa; ed ovunque ha prodotto i migliori effetti. Si basa principalmente sulla prestazione in natura, e sull'obbligatorietà della costruzione delle strade, non essendovi strade d'interesse meramente locale, tutte soddisfacendo nel loro insieme ad un bisogno potentissimo della nazione. La Francia, che si è messa recentemente all'opera, coll'applicazione di questi principii, ha, ai nostri giorni, costruito più centinaia di migliaia di chilometri di strade, come già prima avean fatto altri paesi ed in ispecie l'Inghilterra e la Scozia e non pochi Stati del Nord del continente d'Europa. Noi che veniamo gli ultimi dobbiam far tesoro dell'esperienza degli altri. Questa legge non è di difficile attuazione: ma di questo bisogna persuaderci, che ne' primi anni richiede moltissime ed incessanti cure da parte dell'Amministrazione centrale e de' Prefetti.

E l'attuazione di questa legge è stata una delle ragioni principalissime che mi ha indotto a stabilire presso l'Amministrazione centrale una Direzione Generale esclusivamente per ponti e strade. Naturalmente nei primi due anni dovettero incontrarsi non poche difficoltà. Nè l'Amministrazione centrale, nè i Prefetti avevano grandi facoltà; eppure vi sono state alcune provincie che potrebbero prendersi ad esempio per la spontanea attuazione di questa legge. Ma ora che è trascorso il primo biennio la responsabilità cade interamente sui Prefetti e sull'Amministrazione centrale, e noi dobbiamo assumerla tutta intera. È mio fermo intendimento, signor Prefetto, che quella legge sia vigorosamente attuata. Sul bilancio dello Stato saranno stanziati tre milioni all'anno per sussidii alle strade comunali obbligatorie. E siccome questi sussidii non possono eccedere il quarto del valore delle opere, così il Parlamento ed il paese hanno il diritto di attendersi che sieno compiuti annualmente almeno dodici milioni di lavori in strade comunali; e noi abbiamo il dovere di farli eseguire. Se vi avrà ostacoli saranno da me rimossi con istruzioni, con regolamenti, con decreti, con ispezioni, con delegazioni, con nuove proposte al Parlamento.

La S. V. mi farà, volta per volta, conoscere le difficoltà che mai non potesse vincere; e sarà mia cura di rimuoverle. Ma ad ogni modo la legge dev'essere energicamente eseguita.

La Direzione Generale dei ponti e strade ricercherà tutti i nuovi provvedimenti che mai fossero da adottare per raggiungere questo importantissimo scopo. Ma frattanto io richiedo che fra un mese la S. V., sig. prefetto, cotesta onorevole Deputazione provinciale e cotesti uffici del genio civile mi facciano conoscere quali provvedimenti sarebbero da adottare in cotesta provincia per conseguire la più ampia attuazione di questa legge. — E questo sarà il suo primo rapporto generale, intendendo che, oltre di quelli necessari a casi speciali, *mensilmente* la S. V. mi faccia una relazione intorno al progresso dell'attuazione di questa legge nella sua provincia, giusta le istruzioni che le saranno comunicate dalla Direzione Generale di ponti e strade.

*Il Ministro:* De Vincenzi.

MINISTERO DELLA MARINA.
**Notificazione.**

Si reca a cognizione delle varie autorità e di chiunque possa avervi interesse che il giorno 16 corrente ottobre saranno anche stabilite in Roma le Direzioni Generali del materiale, della contabilità e della marina mercantile, e sarà così compiuto il trasferimento a Roma di tutti gli uffizi del Ministero della Marina.

A partire quindi dal giorno sovr'indicato tutti indistintamente i carteggi col Ministero della Marina dovranno essere diretti a Roma.

Firenze, 1° ottobre 1871.

**DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.**

*Distinta delle rendite del Debito creato con Regio editto* 21 *agosto* 1838 *comprese nella trentesima-seconda estrazione seguita il* 29 *settembre* 1871.

| Numero delle iscrizioni | Rendita estratta | Numero delle iscrizioni | Rendita estratta |
|---|---|---|---|
| 10 (1) | 100 » | 858 | 49 789 |
| 15 (1) | 100 » | 861 | 168 385 |
| 49 (1) | 384 » | 867 | 384 » |
| 50 (1) | 384 » | 911 | 28 669 |
| id. (1) | 384 » | 925 | 50 » |
| id. (1) | 384 » | 936 | 56 » |
| 51 (1) | 384 » | 960 | 282 196 |
| id. (1) | 384 » | 978 | 176 052 |
| id. (1) | 384 » | 994 | 85 » |
| id. (1) | 384 » | 996 | 216 » |
| 62 (1) | 100 » | 1042 | 372 80 |
| 69 (1) | 100 » | 1065 | 384 » |
| 39 | 384 » | 1093 | 384 » |
| 64 | 384 » | 1095 | 300 » |
| 81 | 125 » | 1098 | 341 » |
| 84 | 366 » | 1110 | 384 » |
| 138 | 112 80 | 1111 | 384 » |
| 139 | 89 84 | 1124 | 384 » |
| 142 | 75 » | id. | 284 » |
| 229 | 46 » | id. | 384 » |
| 304 | 48 » | 1145 | 384 » |
| 335 | 132 » | 1153 | 384 » |
| 366 | 384 » | 1155 | 384 » |
| 383 | 120 » | 1166 | 384 » |
| 401 | 384 » | 1194 | 384 » |
| 405 | 96 » | 1195 | 288 » |
| 412 | 115 » | 1209 | 384 » |
| 423 | 75 » | 1212 | 384 » |
| 446 | 282 196 | id. | 384 » |
| 502 | 55 » | id. | 384 » |
| 510 | 47 » | 1213 | 384 » |
| 559 | 50 » | 1214 | 384 » |
| 571 | 384 » | id. | 384 » |
| id. | 106 38 | id. | 384 » |
| 578 | 190 975 | id. | 384 » |
| 637 | 224 87 | id. | 384 » |
| 656 | 73 352 | id. | 384 » |
| 669 | 250 » | id. | 384 » |
| 670 | 384 » | id. | 384 » |
| 725 | 300 » | id. | 384 » |
| 733 | 384 » | id. | 181 199 |
| id. | 384 » | 1215 | 384 » |
| 743 | 192 » | 1221 | 204 » |
| 808 | 250 » | 1227 | 92 027 |

Le suddette rendite cesseranno di fruttare a benefizio dei titolari o possessori con tutto settembre 1871, ed il rimborso integrale avrà luogo dal 1° ottobre stesso anno, mediante presentazione e deposito dei relativi titoli.

*Nota delle iscrizioni di rendite dello stesso Debito comprese in precedenti estrazioni, non ancora rimborsate.*

| Num. delle iscrizioni | Data dell'estrazione in cui furono comprese | Num. delle iscrizioni | Data dell'estrazione in cui furono comprese |
|---|---|---|---|
| (1) 31 | 29 settembre 1870 | 780 | 28 settembre 1867 |
| (1) 29 | id. 1868 | 731 | 29 id. 1865 |
| 49 | id. 1870 | 770 | id. 1870 |
| 131 | id. 1868 | 788 | id. |
| 167 | id. 1870 | 850 | id. 1869 |
| 190 | 28 id. 1866 | 856 | id. 1870 |
| 192 | 29 id. 1870 | 857 | id. 1868 |
| 237 | id. | 868 | 28 id. 1866 |
| 240 | id. 1869 | 870 | 29 id. 1865 |
| 297 | id. 1870 | 871 | 28 id. 1866 |
| 301 | id. | 885 | 29 id. 1865 |
| 372 | id. | 888 | 28 id. 1867 |
| 374 | id. | 896 | 29 id. 1869 |
| 376 | id. | 908 | id. |
| 377 | id. 1869 | 944 | id. 1868 |
| 378 | 28 id. 1867 | 950 | 28 id. 1866 |
| 432 | 29 id. 1870 | 954 | id. |
| 540 | id. 1869 | 1010 | id. 1867 |
| 551 | id. 1870 | 1011 | 29 id. 1868 |
| 573 | id. | 1020 | 28 id. 1867 |
| 575 | 28 id. 1866 | 1038 | 29 id. 1870 |
| 628 | id. 1867 | 1064 | id. 1869 |
| 640 | 29 id. 1869 | 1074 | id. 1868 |
| 649 | id. 1870 | 1079 | id. |
| 687 | 28 id. 1866 | 1112 | id. 1869 |
| 700 | 29 id. 1870 | 1125 | id. 1870 |
| 722 | id. 1864 | 1128 | id. 1869 |
| 724 | 28 id. 1867 | 1146 | id. 1870 |
| 726 | 29 id. 1864 | 1168 | id. |
| 727 | 28 id. 1866 | — | — — |

(1) Iscrizioni al portatore.

Firenze, il 29 settembre 1871.

*Il Direttore Capo della 3ª Divisione*
Sindona.

Per il Direttore Generale
*L'Ispettore Generale:* Gasbarri.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.
**Avviso.**

Il dì 1° corrente in Sarnano (provincia di Macerata) è stato aperto un ufficio telegrafico al servizio governativo e privato con orario limitato di giorno

Firenze, 2 ottobre 1871.

**DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.**
(1ª *pubblicazione*).

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione di una rendita inscritta al consolidato 5 0/0 presso la cessata Direzione di Napoli, n. 91829, di L. 50, a favore di La Cava Giovanna ed Annunziata di Giuseppe, minori sotto l'amministrazione di detto suo padre e tutore, domiciliato in Napoli, allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di La Cava Giovanni ed Annunziata fu Antonio, minori sotto l'amministrazione di detto suo padre e tutore.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizione di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, li 28 settembre 1871.

*L'Ispettore Generale:* Ciampolillo.

# PARTE NON UFFICIALE

## NOTIZIE VARIE

Martedì, come era prestabilito, più di duecento membri del Congresso preistorico adunato in questo momento a Bologna si recarono con un treno speciale alla vicina Modena. La città, scrive il *Monitore di Bologna*, era parata a festa e la popolazione raccolta in folla sulla piazza della Stazione dimostrava la sua cortesia agli arrivati. Una cinquantina di carrozze preparate per disposizione del Comune trasportarono gli scienziati a Montale dove pure gran numero di persone si era raccolto a festeggiare gli illustri visitatori. Nelle *terremare* che sono accanto alla chiesa, erano aperte tre breccie di scavo e ivi in poco d'ora tutti poterono raccogliere qualche memoria dell'età primeva, fra cui, per caso, alcuni oggetti non comuni dell'èra del bronzo.

Tornati a Modena gli scienziati vennero raccolti a lieta mensa nelle sale del magnifico palazzo che fu reggia degli Estensi. Alle frutta si incrociò il gaio fuoco dei brindisi: Gozzadini bevve a Modena: Casarini, il sindaco di Bologna, propose un brindisi al Re accolto con entusiasmo.

L'illustre geologo francese De Quatrefages parlò simpatiche parole all'Italia, tanto più gradite in quanto che ci fanno sperare che la parte eletta della Francia non divida punto le false idee che una stampa poco intelligente e poco patriottica va diffondendo.

Parlò ultimo il simpatico dottore Vogt cittadino della libera Elvezia e propose un brindisi democratico al popolo italiano affermando con una frase splendida che l'edificio della scienza quando non si fonda sulla base del popolo minaccia sempre di crollare. In tutti i presenti vivrà la memoria di una sì bella giornata indivisa dal nome e dal ricordo della cortese, civile ed ospitale città di Modena.

— Martedì ebbe luogo la solenne distribuzione delle medaglie ai più distinti produttori che presero parte alla Esposizione di Varese e con tale festa si è chiusa la Esposizione medesima le cui proporzioni ed i risultati, al dire dei corrispondenti, furono anche superiori alle aspettazioni.

— Parlando della premiazione degli industriali e degli agricoltori che parteciparono alla Esposizione regionale di Vicenza, il *Giornale di Vicenza* scrive:

I dieci brevetti con relative medaglie messe a disposizione del municipio dalla *Società Internazionale d'incoraggiamento di Napoli*, per essere conferiti ai primi dieci espositori che otterranno il primato della ricompensa ai loro degni lavori, furono così assegnati:

Ditta Francesco Rossi di Schio, per fabbricazione di stoffe di lana;

Filatura e tessitura di cotoni di Pordenone.

Pfeffer e Giraud e C. di Zugliano, per filatura di cascami di seta;

Alessandro Rossi e C. di Piovene, per filatura di lana;

De Lorenzi cav. Gio. Battista di Vicenza, per organo fonocromico di sua invenzione;

Maltarello Vincenzo e C, per fabbrica di pianóforti;

Clementi cav. dott. Bortolo, possidente e agricoltore, per vigneti;

Sebellini Baldassare di Vicenza, possidente e agricoltore, per riduzione e conduzione di terreni;

Breda cav. Stefano di Padova, per migliorie agricole e igieniche nei poderi.

Delle sei medaglie d'argento, poste a disposizione dal Ministro di agricoltura, industria e commercio perchè ne fossero conferite tre a benemeriti delle classi operaie e tre a benemeriti delle classi agricole, l'apposito Giurì ha trovato, quanto alle tre prime, di conferirne una alla contessa Drusilla Loschi Del Verme, incaricando per le altre due il Comizio agrario di aprire il concorso dopo l'Esposizione; e quanto alle seconde, di conferirle ai seguenti espositori:

Francesco Rossi di Schio;

Filatura e tessitura di Pordenone;

Bernardino Nodari di Lugo.

Accordando inoltre onorevole menzione al signor

Vincenzo Maltarello di Vicenzà.

La medaglia d'oro disposta dalla Camera di commercio di Venezia, fu conferita alla ditta Francesco Rossi di Schio.

— Leggiamo nel *Mercantile Marine Magazine:*

L'Ufficio di navigazione degli Stati Uniti pubblicava poc'anzi le seguenti notizie sulle isole della Fenice nel mezzodì del mar Pacifico.

Il signor Williams visitò il gruppo delle Fenici nel mese di gennaio 1859, a bordo della scuna *E. L. Frost*, e sbarcò nell'isola Fenice propriamente detta, di cui egli ha determinata la posizione a 3° 41' latitudine meridionale e 170° 40' longitudine occidentale.

Secondo la descrizione del Williams l'isola suddetta è composta di coralli, è elevata circa 15 piedi al di sopra del livello del mare, e lunga a un dipresso un miglio di navigazione e larga tre quarti di miglio, ha una laguna disseccata e una scarsa vegetazione, consistente in erbaccia grossa e virgulti.

L'isola Sydney è pure un'isola di coralli, elevata circa venti piedi, lunga due miglia nautiche e larga una; un recinto boscoso gira intorno a une bassa laguna, aperta verso il mare. L'isola è posta tra 4° 30' latitudine meridionale e 171° 30' longitudine occidentale.

La posizione dell'isola Mary fu determinata dal capitano Green (del brigantino *Agata*) a 2° 41' latitudine meridionale e 171° 40' longitudine occidentale. Fu da lui descritta, sotto il nome di Swallow, come un'isola lunga, bassa e fornita di vasta laguna. Alla estremità orientale dell'ingresso nella suddetta laguna fu trovata una grossa piramide di pietra e sul lato occidentale si rinvenne un argine di pietra quadrilatero.

Un'accurata investigazione delle posizioni tra l'Equatore e il 5° latitudine meridionale appartenenti al gruppo delle Fenici, dimostrò che esistono soltanto quelle indicate nella seguente tabella:

| | Posizione secondo Williams | | Secondo il capit. Wilkes | |
|---|---|---|---|---|
| | Lat. mer. | Lon. occ. | Lat. mer. | Lon. occ. |
| Isola Mary | 2° 41' | 171° 40' | — | — |
| — Enderbury | 3° 8' | 171° 15' | 3° 8' 0" | 171° 8' 30" |
| — Birnie | 3° 36' | 171° 40 1[2 | 3° 34' 15" | 171° 33' 0" |
| — Fenice | 3° 41' | 170° 40' | — | — |
| — Kean | 3° 35' | 174° 16' | 3° 35' 10" | 174° 17' 26" |
| — Sydney | 4° 30' | 171° 30' | — | — |
| — Hull (estr. occid.) | — | — | 4° 29' 48" | 172° 20' 52" |
| — Gardner estr. sud ovest | — | — | 4° 37' 42" | 174° 40' 18" |

Dopo il 1859 venne esportata una quantità di guano dall'isola Kean, e presentemente le isole Fenice e Enderbury vengono visitate a questo medesimo fine.

— A circa dieci miglia inglesi a mezzodì dell'antico vulcano Sant'Elena nella contea di Napa, in California, alla distanza di 5 miglia a sud-ovest delle terme di Calistoga, il signor Carlo Denison, di San Francisco, nel mese di luglio 1870, aveva trovato sul dorso d'un monte alto circa 2000 piedi parecchi ceppi d'alberi pietrificati. Il professore O. C. Marsch, nel suo viaggio geologico attraverso le contrade occidentali (nell'ottobre dello stesso anno), fu condotto dal signor Denison nel luogo della scoperta, e bentosto riconobbe che ivi giaceva sepolto sotto il tufo vulcanico un esteso bosco di grosse conifere, del genere sequoia, epperciò affini ai giganteschi alberi tuttora viventi in California.

Quel luogo è stato poc'anzi per la prima volta reso accessibile in seguito ad un incendio del bosco, e ora pel tratto di alcune miglia si trovano esposti all'aria i ceppi di alberi ridotti allo stato di silice. La parte dissotterrata di un ceppo misurava la lunghezza di 63 piedi e un diametro di oltre a 7 piedi nella estremità superiore. In altri si vide che il diametro non poteva essere non meno di 12 piedi.

Tutti gli alberi giacciono orizzontali, per lo più giusta la direzione dal nord al sud. Parecchi hanno ancora frammenti di radici e di rami, anche la corteccia è qua e là conservata. Probabilmente questo bosco restò sepolto in seguito di una eruzione del Sant'Elena.

— Dal *Mecanic's Magazine* rileviamo che testè fu terminato un gran ponte, il ponte San Carlo, sul Missouri. Questo ponte è composto di 7 archi, d'una lunghezza di 306 a 321 piedi 1[2, e il viadotto in latta ha 4800 piedi di lunghezza. Le pile sono di mattoni ed hanno fondamenta da 75 a 22 piedi 1[2 di profondità, al disotto del livello dell'acqua. Le tre grandi travate sul fiume centrale sono a 90 piedi al disopra del fiume, allorquando esso è al suo livello più basso. La differenza degli estremi livelli è di 40 piedi.

Durante il lavoro il fiume aveva cercato di scavarsi un nuovo letto. alla distanza di 1400 piedi dalla parte superiore dove era fabbricato il ponte. La principale difficoltà del lavoro fu di ricondurlo nel suo antico letto e di prevenire future deviazioni nel suo corso.

— Nello scorso mese di maggio venne pubblicato presso i Sioux, una delle tribù indiane degli Stati Uniti, un giornale scritto nel loro linguaggio, ed intitolato *Tapy-Caye* (parola per parola: conversazione portatile o parole da portarsi con sè).

In tutto il foglio non vi sono che poche parole in lingua inglese. L'epigrafe del giornale è così espressa: « Sostenere ciò che è buono; combattere ciò che è cattivo. » Non c'è male per selvaggi.

I Sioux (che si pronunzia Sus) o piuttosto Dakotas (poichè questo è il nome che essi si danno nel loro idioma, dakota vuol dire alleato) compongono la tribù più numerosa fra gli Indiani degli Stati Uniti, la di cui razza sparisce di giorno in giorno.

Secondo l'ultimo censimento, questa tribù contava, nel 1870, 25,000 individui, i di cui due terzi erano stati, di volontà propria, condotti in un territorio riservato nelle vicinanze del Missouri.

Colà essi conducono una vita quietissima e laboriosa, molestando giammai i forestieri che traversano il loro territorio, o che vengono a stabilirvisi. Un missionario che risiede da trentasei anni tra essi, il dottor Williamson, editore della gazzetta di cui parliamo, dichiara che « essi sono cristiani, mezzo civilizzati, » che possono leggere la Bibbia nella loro propria lingua. I loro fanciulli che frequentano le scuole, facilmente apprendono a leggere e a scrivere; si servono di libri scritti nella loro lingua, e le loro composizioni non mancano d'una certa originalità.

Quel che è curioso è, che i membri di questa tribù stanziata nel Minnesota, hanno sottoscritto nel 1848 per una certa somma per la traduzione e la pubblicazione della nuova legge fondamentale dello Stato in lingua indiana; nove anni più tardi, altra sottoscrizione di 140 dollari per fare ancora tradurre nel loro idioma il *Pellegrinaggio* di Bungan, del rev. signor Riggs. Questo missionario che era tra essi dal 1837, aveva acquistato una conoscenza perfetta del loro idioma; epperciò era perfettamente in grado di eseguire il lavoro di cui venne incaricato dall'Istituto smithsoniano di Washington, e dalla Società storica di Minnesota, cioè della compilazione d'una grammatica e di un dizionario in lingua sioux o dakota.

Dopo la celebre traduzione della Bibbia di Eliot, era l'opera del linguistico idioma la più importante che sia stata ancora pubblicata.

Trascorso questo tempo, parecchi dotti europei si sono occupati di quest'idioma. Il dizionario più recente in questa lingua, apparve nella primavera del 1871; esso contiene 12,000 parole, all'uso dei Sioux che vogliono imparare la lingua inglese. Egli indica come luogo della stamperia: « Tipografia dei missionari, Agenzia Santée, Stato di Nebraska ». L'ultimo volume delle memorie della Società d'istoria del Minnesota (1870), con una lista di 36 opere pubblicate in lingua sioux.

I Sioux avevano di già avuto un giornale, il *Dakota Tawaxitna kin* o l'*Amico dei Dakotas*, fondato nel 1850, e diretto dal rev. G. H. Bond; il giornale ebbe due anni di vita.

# DIARIO

Scrivono da Francoforte alla *Gazzetta Universale* d'Augusta, sotto la data del 1° ottobre: Le così dette conferenze della pace sono state ricominciate sul principio della scorsa settimana. Ma le sedute vennero sospese per due o tre giorni, perchè il signor Le Clerque, per incarico del suo Governo, andò a Berlino, d'onde è già ritornato. Il conte Uexküll di Stoccarda, consigliere privato di legazione e plenipotenziario del Consiglio federale, è quegli che presiede l'assemblea. Si crede che le conferenze non dureranno oltre al mese di ottobre, giacchè dopo le vertenze relative alla determinazione dei confini e alla questione doganale, non rimarranno più che alcune questioni di secondo ordine sulle quali, conforme alle istruzioni di ambidue i Governi, l'accordo sarà facilmente conseguito.

La Dieta della Gallizia ha inviato all'imperatore Francesco Giuseppe un indirizzo dal quale togliamo i brani seguenti:

« In un momento di così alta importanza per gli affari interni della monarchia e della Gallizia, la Dieta di questo Regno si crede obbligata di deporre ai piedi del trono l'espressione delle sue convinzioni e dei suoi sentimenti. Anzi tutto V. M. ci permetterà di esprimerle la nostra viva riconoscenza per le numerose prove che ci ha date della sua giustizia e benevolenza pel nostro paese. I decreti di V. M. relativi alla fondazione di un'Accademia delle scienze a Cracovia e alla introduzione della lingua nazionale in tutti gl'istituti d'insegnamento hanno ripiena di gioia la popolazione. Questi istituti, animati da vero spirito patriottico, diffonderanno i lumi e svolgeranno il genio nazionale.

« Colla nomina di un nostro compaesano, che gode la fiducia del paese, a consigliere del trono, per promuovere gli interessi della Gallizia, si è adempiuta una tra le condizioni indispensabili all'autonomia del nostro paese. Il governo di V. M. sottopose al Reichsrath progetti relativi alla condizione costituzionale del nostro paese nell'impero.

« Noi apprezziamo altamente questi progetti, perchè vi scorgiamo la prova, che si vuole dare soddisfazione ai voti del nostro regno; perchè con ciò si venne a confessare che le leggi del 1867 non ebbero il dovuto riguardo al nostro passato, alle nostre condizioni speciali ed ai nostri particolari bisogni.

« Nell'esecuzione di questa bella impresa, il governo di V. M. può sempre fare assegnamento sul nostro leale e intiero appoggio. Confidiamo che la ricostituzione dell'impero, in questo senso, contribuirà a rafforzare i diritti costituzionali ed a promuovere la vera libertà. Convinti della benevolenza e sollecitudine di V. M., noi attendiamo con fiducia gli avvenimenti che si preparano, e preghiamo Dio di proteggere Vostra Maestà imperiale. »

I diari spagnuoli recano le parole che furono dal maresciallo Espartero, duca della Vittoria, indirizzate al re, alla stazione di Logrono. Disse: « La mia spada è pronta sempre a difendere la libertà e la volontà del popolo. Questa spada uscirà dalla guaina e combatterà coll'esercito e colla milizia, se mai fosse necessario, per difendere la Dinastia di Savoja. » E terminò con dire: « Viva il re! Viva la regina! »

La corvetta portoghese *Stephania* è partita il 30 settembre alla volta di Goa. Il governo ha noleggiato un vapore per trasportare truppe per la via di Suez.

Il re di Danimarca è ritornato a Copenaghen, il 26 settembre, dal suo viaggio di Germania. S. M. riprese immediatamente la direzione del governo che, durante la sua lontananza, era stata affidata al principe reale.

Sono stati ufficialmente delegati i due funzionari prussiani, che devono formare coi due delegati danesi la Commissione mista incaricata di comporre la vertenza relativa alla condizione degli slesvighesi del Nord emigrati in Danimarca durante l'ultima guerra.

L'imperatore di Russia, suo fratello e suo figlio, attraversarono le gole caucasiche del Daghestan, e giunsero il 22 settembre a Gunib, al nord-ovest di Dervent.

Il Dicastero militare di Pietroburgo ha ultimamente eseguito una serie di lavori destinati a dare maggior solidità alle varie fortezze dell'impero, in guisa da metterle in grado di resistere a una potente artiglieria. Le scarpe della fortezza di Cronstadt, per esempio, erano state rivestite d'una parete di ferro nei luoghi più esposti al fuoco del nemico; ma si conobbe che le lastre metalliche non avevano una spessezza sufficiente, e verranno surrogate da altre della spessezza di diciotto pollici, le quali hanno, sperimentandole, resistito alle più gravi prove. Il dicastero dell'artiglieria ha parimenti raccomandato di tenere in deposito pei bisogni delle fortezze russe un milione di libbre di polvere, e furono prese le disposizioni opportune per mettere quest'ordine a esecuzione. Il materiale delle batterie di campagna verrà aumentato di sessantotto pezzi d'artiglieria.

Abbiamo da Bologna, in data di ieri, 4 ottobre:

S. A. R. il Principe Umberto si è recato questa mattina a visitare l'Esposizione preistorica, quindi intervenne alla seduta del Congresso, ove dopo una brillante discussione sulla età di bronzo e sulle *terremare*, il presidente Worsaae indirizzò al Principe un breve complimento, cui rispose il Ministro Correnti con eloquenti applauditissime parole. S. A. R. dopo il Congresso, ha assistito alle corse dei cavalli. Grande folla accolse il Principe su tutto il passaggio con applausi cordiali.

## AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.

**Avviso di Concorso.**

Il direttore compartimentale di Napoli:

Visti gli articoli 23, 24 e 134 del regolamento sul Lotto Pubblico approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, dichiara aperto il concorso pel conferimento del sottoindicato Banco del Lotto.

*Banco di Lotto n. 442 nel comune di Salerno (provincia di Salerno) coll'aggio medio annuale di lire* 3161 45.

Ogni aspirante dovrà entro il giorno 14 ottobre prossimo far pervenire a questa Direzione la sua domanda in carta bollata corredata dei documenti comprovanti tanto i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento succitato quanto i titoli di preferenza di cui andasse fornito, a sensi del successivo art. 136 del regolamento stesso.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare di essere pronto a prestare la cauzione in rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico in quella somma che dalla competente autorità sarà determinata, e di sottomettersi all'adempimento di tutte le leggi, regolamenti ed istruzioni che sono in vigore, e che fossero in seguito emanate. I pensionari a carico dello Stato, e gl'impiegati in disponibilità od in aspettativa, dovranno inoltre dichiarare di rinunziare, in caso di accoglimento della domanda, agli assegni di qualunque natura di cui fossero, o potessero essere provvisti, in dipendenza dei loro servizi governativi.

Napoli, dalla Direzione Compartimentale del Lotto, addì 29 settembre 1871.

*Per il Direttore:* G. De Angelis.

## CAPITANERIA DI PORTO
**del compartimento marittimo di Genova.**

**Avviso.**

Il giorno 2 del precorso mese di luglio venne ricuperato presso le acque territoriali di Voltri un trave di pino, rotondo, non squadrato, della lunghezza di metri 11 50 e del diametro di metri 0 32, senza marche apparenti, stato valutato L. 20.

Chiunque abbia ragioni da far valere su tale ricupero, le esporrà a questa Capitaneria per gli effetti voluti dall'articolo 136 del Codice per la marina mercantile.

Genova, 25 settembre 1871.

*Il Capitano del Porto:* Fauché.

## Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Madrid, 4.

Elezione del presidente del Congresso. — Nel secondo scrutinio fu eletto Sagasta con 123 voti. Rivero ne ebbe 113.

Zorilla dichiarò che il ministero presentava le dimissioni.

Il Congresso sospese le sedute fino al risultato della crisi.

New-York, 3.

Oro 114 1[4.

Stocolma, 4.

Tutti i ministri sono dimissionari a causa del voto della seconda Camera circa la riorganizzazione dell'esercito.

Il Re le accettò.

Il nuovo gabinetto si formerà immediatamente.

Bukarest, 4.

Le Camere furono convocate per la fine di ottobre, in sessione straordinaria a causa della questione delle ferrovie.

Londra, 4.

Il *Daily Telegraph* annunzia che il governo francese denunzierà formalmente il trattato di commercio coll'Inghilterra nel prossimo febbraio.

Bologna, 4.

Il Principe Umberto assistette alla seduta del Congresso preistorico.

Dopo diversi discorsi, Worsaae propose un evviva di ringraziamento al Principe.

Correnti, in nome del Governo, ringraziò il popolo e il Re di Danimarca.

Madrid, 4.

Il Re conferì iersera con Sagasta e Santa Cruz che lo consigliarono ad incaricare Espartero di formare il gabinetto.

Sagasta dichiarò che accetterà un portafoglio.

Si telegrafò a Espartero. Attendesi la sua risposta.

Parecchi gruppi di persone fecero a Zorilla uscente dal Congresso una dimostrazione di simpatia.

Darmstadt, 4.

I delegati protestanti approvarono la decisione che tutto il popolo della Germania deve combattere energicamente il dogma dell'infallibilità. Circa i gesuiti decisero che il governo deve proibire l'ordine dei gesuiti in Germania.

Darmstadt, 4.

La riunione dei protestanti tedeschi approvò le proposte dei delegati.

Monaco, 4.

Il ministro dei culti dichiarerà alla Camera venerdì l'attitudine del governo nella questione ecclesiastica.

Berlino, 4.

La *Corrispondenza Provinciale* annunzia l'apertura del Reichstag per la metà d'ottobre.

*Borsa di Vienna — 4 ottobre.*

| | 3 | 4 |
|---|---|---|
| Mobiliare | 287 50 | 288 80 |
| Lombarde | 193 50 | 193 80 |
| Austriache | 373 — | 379 — |
| Banca Nazionale | 756 — | 767 — |
| Napoleoni d'oro | 9 42 | 9 46 |
| Cambio su Londra | 117 75 | 118 — |
| Rendita austriaca | 67 75 | 68 — |

Borsa ferma.

*Borsa di Londra — 4 ottobre.*

| | 3 | 4 |
|---|---|---|
| Consolidato inglese | 93 1[8 | 93 1[8 |
| Rendita italiana | 59 — | 59 — |
| Lombarde | — — | — — |
| Turco | 45 5[8 | 45 5[8 |
| Spagnuolo | 34 3[8 | 34 1[4 |
| Tabacchi | — — | — — |

*Chiusura della Borsa di Firenze — 5 ottobre*

| | 4 | 5 |
|---|---|---|
| Rendita 5 0[0 | 63 55 | 63 73 1[4 |
| Napoleoni d'oro | 21 13 | 21 14 |
| Londra 3 mesi | 26 65 | 26 65 |
| Marsiglia, a vista | 104 70 | 104 70 |
| Prestito Nazionale | 81 77 1[2 | 81 80 |
| Azioni Tabacchi | 709 — | 709 50 |
| Obbligazioni Tabacchi | 494 — | 494 — |
| Azioni della Banca Nazionale | 2890 — | 2892 — |
| Ferrovie Meridionali | 409 25 | 410 75 |
| Obbligazioni id. | 194 — | 194 — |
| Buoni Meridionali | 495 — | 495 — |
| Obbligazioni Ecclesiastiche | 84 65 | 84 75 |
| Banca Toscana | 1559 — | 1590 — |

Borsa migliore.

*Borsa di Berlino — 4 ottobre.*

| | 3 | 4 |
|---|---|---|
| Austriache | 213 3[4 | 214 — |
| Lombarde | 109 1[8 | 110 — |
| Mobiliare | 162 — | 163 — |
| Rendita italiana | 58 — | 57 7[8 |
| Tabacchi (ferma) | 88 3[4 | 88 3[4 |

*Borsa di Parigi — 4 ottobre.*

| | 3 | 4 |
|---|---|---|
| Rendita francese 3 0[0 | 56 45 | 56 62 |
| Rendita italiana 5 0[0 | 60 50 | 60 90 |
| Ferrovie Lombardo-Venete | 428 — | 430 — |
| Obbligazioni Lombardo-Venete | 237.50 | 239 — |
| Ferrovie romane | 90 — | 90 — |
| Obbligazioni romane | 158 — | 158.50 |
| Obbligaz. Ferrovie Vitt. Em. 1863 | 170 — | 171 25 |
| Obbligaz. Ferrovie Meridionali | 192 — | 186 — |
| Consolidati inglesi | — — | — — |
| Cambio sull'Italia | 4 3[4 | 4 3[4 |
| Credito mobiliare francese | 238 — | 238 — |
| Obbligaz. della Regia Tabacchi | 467 50 | 466 — |
| Azioni id. id. | 690 — | 690 — |
| Prestito | 92 20 | 92 45 |

**I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali è scaduta col 30 settembre, ed intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del giornale.**

**Le domande di associazione e d'inserzione con vaglia-postale in** PIEGO AFFRANCATO **e con biglietti di Banca in** PIEGO AFFRANCATO **e** RACCOMANDATO, **od** ASSICURATO, **debbono essere indirizzate all'**AMMINISTRAZIONE **della** *Gazzetta Ufficiale*, **in Roma, via dei Lucchesi, numero 3.**

**Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.**

## TELEGRAMMA METEOROLOGICO
*4 ottobre.*

Proseguono i temporali sulle coste dell'Adriatico e nella Illiria. Il barometro si è alzato notabilmente nell'Europa occidentale.

751mm Bruxelles, Dunkerque. 53 Helder. 54 Groningue e Nairn. 55 Charleville. 56 Scarboro, Valentia, Havre, Brest e Bilbao. 60 Berne e Cette.

## TEATRI

**Spettacoli d'oggi (5 ottobre 1871).**

VALLE, ore 8 1/2 — La drammatica Compagnia diretta da Alamanno Morelli rappresenta: *La Signora dalle camelie.*

COREA, ore 5 — La drammatica Compagnia Coltellini e Vernier rappresenta: *Il nido di un serpe.*

POLITEAMA ROMANO, ore 5 — La Compagnia drammatica di Cesare Mazzola rappresenta: *Ciceruacchio.*

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA, via de' Lucchesi, n. 3-4.

## LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
*del dì 5 ottobre* 1871.

| CAMBI | Giorni | LETTERA | DENARO | VALORI | GODIMENTO | VALORE NOMINALE | CONTANTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genova | 30 | — — | — — | Rendita italiana 5 0[0 | 1 luglio 71 | — — | 63 55 |
| Napoli | 30 | — — | — — | Consolid. Romano 5 0[0 | » | — — | 68 25 |
| Livorno | 30 | — — | — — | Imprestito Nazionale | 1 ottob. 71 | — — | 82 40 |
| Firenze | 30 | — — | — — | Detto piccoli pezzi | id. | — — | 88 — |
| Venezia | 30 | 99 60 | — — | Obblig. Beni Eccles 5 0[0 | id. | — — | — — |
| Milano | 30 | — — | — | Certificati sul Tesoro 5 0[0 | 1 ottob. 71 | 537 50 | 494 — |
| Ancona | 30 | — | — — | Detti Emissione 1860-64 | id. | — — | 64 50 |
| Bologna | 30 | — — | — | Detti concambiati | id. | — — | — — |
| Parigi | 90 | — — | — — | Prestito Romano, Blount | id. | — — | 62 50 |
| Marsiglia | 90 | 103 70 | 103 20 | Detto Rothschild | 1 giugno 71 | — — | 63 50 |
| Lione | 90 | — — | — — | Banca Nazionale italiana | 1 luglio 71 | 1000 — | — — |
| Londra | 90 | 26 65 | 26 55 | Banca Romana | » | 1000 — | 1140 — |
| Augusta | 90 | — | — | Banca Generale | » | — — | 585 — |
| Vienna | 90 | 22450 | 22350 | Azioni Tabacchi | » | 500 — | — — |
| Trieste | 90 | | | Obbligazioni dette 6 0[0 | » | 500 — | — — |
| | | | | Strade Ferrate Romane | 1 ottobre 65 | 500 — | 98 — |
| | | | | Obbligazioni dette | 1 luglio 71 | 500 | 167 — |
| | | | | Strade Ferrate Meridionali | » | 500 — | — — |
| | | | | Buoni Merid 6 0[0 (oro) | » | 500 — | — — |
| | | | | Società Romana delle Miniere di ferro | | 537 50 | — — |
| | | | | Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas | 1 luglio 71 | 500 — | 631 — |
| | | | | Gas di Civitavecchia | » | 500 — | 487 — |
| | | | | Pio Ostiense | » | 430 — | 63 — |

OSSERVAZIONI.

Visto: *Il Deputato di Borsa*
Giuseppe Rigacci.

## OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
*Addì 4 ottobre* 1871.

| | 7 antim. | Mezzodì | 3 pom. | 9 pom. | *Osservazioni diverse* |
|---|---|---|---|---|---|
| Barometro | 756 8 | 758 7 | 758 6 | 760 5 | (Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente) |
| Termometro esterno (centigrado) | 19 6 | 23 7 | 24 0 | 20 0 | Termometro |
| Umidità | 85 \| 14 58 | 42 \| 13 54 | 48 \| 10 70 | 67 \| 11 63 | Massimo = 25 3 C. = 20 4 R. |
| Anemoscopio | S. 2 | SO. 8 | SO. 13 | S. 2 | Minimo = 18 9 C. = 15 1 R. |
| Stato del cielo | 3. strati | 4. cum. sparsi | 7. picc. cirri | 4. picc. cirri | Pecca pioggetta nella notte = 1 mm. 0 |

## MUNICIPIO DI CIVITAVECCHIA

### AVVISO D'ASTA.

A seguito della deliberazione presa dal civico Consiglio nella tornata del 16 gennaio corrente anno, munita del superiore visto, deve questo Municipio procedere alla vendita all'asta pubblica, di alcuni effetti di casermaggio di sua proprietà.

Col presente avviso pertanto si notifica a tutti coloro che intendono esperimentarvisi, come nel giorno di lunedì 16 del p. v. ottobre, alle ore 8 antimeridiane, nel magazzino di proprietà Biferali, posto al n. 184 della via Borghesi, presiedendo l'illustrissimo signor sindaco, si aprirà l'asta per la vendita degli effetti stessi che vengono distinti nei trentatrè lotti qui appresso descritti, cioè:

10) Numero dieci lotti uguali, composti ciascuno di n. 175 materassi e 160 traversini, tutti di lana con fodera di tela.

20) Numero dieci lotti uguali, composti ciascuno di n. 435 lenzuoli di ghinea usati.

21) Numero un lotto composto di n. 300 lenzuoli di ghinea, nuovi.

31) Numero dieci lotti uguali, composti ciascuno di n. 245 tavole da letto di abete, della dimensione ognuna di metri lineari 1 90 per 0 22.

32) Numero un lotto composto di n. 750 mezze tavole da letto di abete, della lunghezza ciascuna di metri lineari 1 90 per 0 11.

33) Numero un lotto composto di n. 2280 cavalletti da letto, formati di morali e filagne, aventi il dorso lungo metri 0 75 e le gambe di metri 0 25 ciascuno.

La base del prezzo sul quale si aprirà la gara, è quello risultante dalle relative perizie, cioè:

10) Di L. 2012 50 per ciascuno dei primi dieci lotti.
20) Di L. 435 per ciascuno dei secondi dieci lotti.
21) Di L. 450 per il vigesimo primo lotto.
31) Di L. 73 50 per ciascuno dei lotti dal vigesimo primo al trigesimo primo.
32) Di L. 75 per il trigesimo secondo lotto.
33) Di L. 68 40 per il trigesimo terzo lotto.

IN AUMENTO

Gli effetti dovranno dal definitivo aggiudicatario ritirarsi entro il termine di giorni quattro da quello della superiore approvazione degli atti d'incanto, alla quale è condizionata la vendita. Tale approvazione, che a termini dell'articolo 184 della legge 20 marzo 1865 deve seguire entro 15 giorni dalla data di trasmissione degli atti stessi, sarà immediatamente notificata allo stesso aggiudicatario che dovrà eseguire il pagamento degli effetti suddetti contestualmente alla consegna.

L'asta si terrà col metodo della estinzione di candela a termini del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870

Gli aspiranti all'asta dovranno depositare a titolo di garanzia il decimo dell'ammontare di ciascuna offerta, ovvero esibire cauzione di persona solidale e di piena soddisfazione del Municipio. Dovranno pure depositare una congrua somma per le spese degli atti relativi, che rimarranno tutti ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Dal detto giorno 16 in cui seguirà l'aggiudicazione sino alle ore 11 antimeridiane del successivo giorno 31 vi sarà termine utile a presentare nella segreteria comunale una offerta di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

L'aggiudicatario è tenuto alla rifazione delle spese, di tutti i danni che potessero provenire dall'inosservanza per sua parte del convenuto nel verbale di aggiudicazione.

Dalla Segreteria municipale, li 30 settembre 1871.

4183 *Il Segretario capo:* Avv. ERNESTO BENEDETTI.

## Intendenza Militare della Divisione di Palermo

### Estratto di avviso d'asta.

Li 18 ottobre corrente, alle 10 ant. precise, tempo medio di Roma, si appalta nell'ufficio della Intendenza militare suddetta il frumento occorrente per un quadrimestre al magazzino delle sussistenze militari di Palermo, cioè:

Quintali 2400 frumento tenero nostrano (maioriche) del raccolto 1871 a lire 35 50 al quintale.

Quintali 3000 detto duro estero (Taganrok) del raccolto 1870, a lire 28 50 al quintale.

L'appalto è diviso in lotti di 100 quintali ciascuno, tanto dell'una che dell'altra qualità; la cauzione è fissata in L. 200 per cadun lotto.

I campioni sono visibili in detto ufficio, e i capitoli d'onere nel medesimo e negli altri congeneri del Regno.

Si può far partito a uno o più lotti a piacimento. Insieme al partito compilato su carta da bollo da lire 1 hassi a presentare la ricevuta della tesoreria comprovante il fatto deposito della cauzione.

Le cartelle del Debito Pubblico non si ricevono che pel valore legale di Borsa del giorno antecedente a quello in cui sono depositate. Il deliberamento si farà a favore di colui che avrà offerto un ribasso per ogni 100 lire maggiormente superiore o pari almeno al ribasso minimo segnato nella scheda ministeriale, base d'incanto.

Si possono presentare i partiti alle varie Intendenze militari del Regno. Di questi però non si terrà conto se non giungeranno all'ufficio appaltante officialmente prima dell'apertura della scheda ministeriale, e se non risulterà che sia stato effettuato il deposito. I fatali sono fissati a giorni 5 dal mezzodì del giorno 18 ottobre corrente, tempo medio di Roma. Tutte le spese d'incanto e di contratto sono a carico dei deliberatari.

*Palermo, 3 ottobre 1871.*

Per detta Intendenza Militare
4186 *Il Sottocommissario di guerra:* A. DI MONDRONE.

## INTENDENZA DI FINANZA della Provincia di Bari

### AVVISO D'ASTA

*per l'appalto della riscossione della tassa di macinazione dell'anno* 1872.

Essendo andati deserti anche i secondi incanti tenuti il giorno 26 spirante mese per l'appalto della riscossione della tassa sul macinato nei comuni di Barletta e Gravina, si fa pubblicamente noto che lunedì 16 ottobre p. v., alle ore 10 ant., avrà luogo presso questa Intendenza un nuovo esperimento d'asta ad estinzione di candele per l'appalto medesimo, diviso in due lotti come al sottoposto specchietto, osservate le norme e le condizioni stabilite dai precedenti avvisi e modificate come segue.

1° Il R. decreto 18 ottobre 1870, n. 5944, e gli annessi capitoli normali, visibili presso questa Intendenza e presso le dipendenti agenzie delle imposte, forniranno le basi dell'appalto, che durerà un anno a datare dal 1° gennaio 1872, e s'intenderà sempre tacitamente rinnovato per eguale periodo, finchè non intervenga disdetta sei mesi prima della scadenza.

2° Per essere ammessi all'asta dovrà esibirsi la prova di avere depositato nella tesoreria provinciale il decimo della cauzione definitiva, che resta stabilita in un sesto della presunta riscossione da appaltarsi in danaro od in titoli di rendita pubblica italiana, al corso della giornata.

3° La gara sarà aperta sull'aggio del 3 75 (tre e settantacinque) per Barletta e del 4 50 (quattro e cinquanta) per Gravina per ogni cento lire della riscossione che si appalta, e l'aggiudicazione seguirà a favore di chi sarà per offrire un maggiore ribasso.

4° Con nuovo avviso si pubblicherà, ove occorra, il termine utile per la scadenza dei fatali, ed il giorno in cui si aprirà un nuovo incanto pel miglioramento del ventesimo.

5° Seguita l'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipulazione del contratto, sotto la riserva della superiore approvazione.

6° Si pronunzierà però la decadenza del medesimo e la perdita del deposito, qualora entro 15 giorni dalla notificazione dell'approvazione l'aggiudicatario non avrà prestata l'analoga cauzione.

7° Tutte le spese, tanto dell'asta che del contratto, saranno a carico del deliberatario.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di circondario di questa provincia, nel comune di Gravina, non che nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale *Il Piccolo Corriere* di Bari.

| Numero dei lotti | Indicazione dei comuni in cui deve eseguirsi la riscossione | Presuntivo importo della riscossione | Cauzione |
|---|---|---|---|
| 1 | Barletta . . . . . . . . . | 60,000 | 10,000 |
| 1 | Gravina . . . . . . . . . | 36,000 | 6,000 |

Bari, addì 29 settembre 1871.

4181 *Per l'Intendente:* V. LOCATELLI.

## SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA per acquisto e vendita di beni immobili

### (COMPAGNIA FONDIARIA ITALIANA)

Si fa noto al pubblico che col 1° novembre 1871 la sede centrale della Società Anonima Italiana per acquisto e vendita di beni immobili (Compagnia Fondiaria Italiana), in conformità al disposto dall'art. 4 dello statuto sociale e della deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti delli 19 maggio 1871, si trasferisce a Roma e prende ivi domicilio in via Banco Santo Spirito, n. 12.

Firenze, 3 ottobre 1871.

*Il Direttore della Società*
4171 B. MALATESTA.

## DIREZIONE D'ARTIGLIERIA del Laboratorio Pirotecnico di Torino

### AVVISO D'ASTA

*per incanto in seguito ad offerta del decimo.*

Si fa di pubblica ragione, a termini dell'art. 60 del regolamento approvato con Regio decreto 25 gennaio 1870, che essendo stata presentata in tempo utile la diminuzione di un decimo sui prezzi di calcolo ai quali in incanto dell'11 settembre 1871 risultò deliberato l'appalto descritto negli avvisi d'asta del 28 agosto 1871 per la provvista di

Chilogr. 70,000 rame (tombak) ascendente a L. 280,000,

per cui dedotti li ribassi di incanto di L. 12 55 per cento e di un decimo offerti, residuasi il suo importare a L. 220,374.

Si procederà perciò presso l'ufficio della Direzione del laboratorio pirotecnico e nel locale sito sul Corso Principe Umberto, al reincanto di tale appalto col mezzo di partiti suggellati, alle tre pomeridiane del giorno 19 ottobre 1871, sulla base dei sovraindicati prezzo e ribassi, per vederne seguire il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo e migliore offerente.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso la Direzione suddetta, dalle ore 9 alle ore 11 antimeridiane del giorno 19 ottobre 1871, ovvero nelle Casse dei depositi e prestiti o delle tesorerie dello Stato, un deposito di lire 28,000, in contanti od in rendita del Debito Pubblico del Regno d'Italia, al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali d'artiglieria. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto, se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra, o presentata la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie, ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato in Torino, 5 ottobre 1871.

*NB.* Col presente avviso s'intende annullato qualunque altro che siasi potuto pubblicare per lo stesso incanto.

Per la Direzione
4149 *Il Segretario:* G. GARRONE.

## SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA PER LA Regìa Cointeressata dei Tabacchi

Il Consiglio d'Amministrazione della Società Anonima Italiana per la Regìa Cointeressata dei Tabacchi porta a pubblica notizia che il giorno 2 ottobre 1871, alle ore 12 meridiane, ebbe luogo in una delle sale dei suoi uffici centrali in Firenze, via Sant'Egidio, n. 24, con intervento di pubblico notaro, la estrazione della lettera rappresentante la sesta serie delle obbligazioni della Regìa che dovrà essere rimborsata a far tempo dal 1° gennaio 1872; e che la serie estratta è quella rappresentata dalla lettera X.

Firenze, 3 ottobre 1871. 4182

## INTENDENZA DELLE FINANZE IN MODENA

### AFFITTI — Nuovo incanto.

Stante la deserzione degli incanti esperimentati li 4 e 22 settembre p. p. si rende noto che nel giorno 18 ottobre 1871, alle ore 10 antimeridiane, nell'ufficio di questa Intendenza dinanzi al signor intendente, od a chi per esso, si terrà un nuovo incanto ad estinzione di candela vergine per l'affitto del seguente stabile per anni sei, dal 1° novembre 1871, a prezzo ridotto e colle variazioni portate nel relativo capitolato.

STABILE DA AFFITTARSI.

Molini demaniali siti in Finale nell'Emilia, fra il fiume Panaro ed il braccio di questo denominato il Cavamento, con tutti i macchinismi, grolla, pile da riso, torchio da olio, franzino, follo da lana e fabbricati annessi estensivamente a quelli un tempo ad uso d'osteria, magazzeni, ecc., con tutte in somma le doti, aderenze, infissi e pertinenze attualmente in consegna all'affittuario Vaccari signor Andrea come a rogito Guidelli 26 giugno 1865.

Prezzo d'incanto L. 22,000.

Ogni attendente per essere ammesso all'asta dovrà depositare a garanzia delle sue offerte presso l'ufficio procedente la somma di lire 6,000 in cartelle al portatore, numerario o biglietti della Banca Nazionale, e questo deposito verrà restituito tosto che sarà chiuso l'incanto ad eccezione di quello fatto dal deliberatario, il quale non potrà pretenderne la restituzione se non dopo reso definitivo il deliberamento e prestata da esso la relativa cauzione.

Non sarà ammesso all'incanto chi nei precedenti contratti coll'Amministrazione non sarà stato abitualmente pronto al pagamento delle rate di affitto ed osservatore dei patti, e potrà essere escluso chiunque abbia questioni pendenti.

Le offerte non potranno essere minori di lire 50 nè sarà proceduto a deliberamento se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti. Il deliberamento provvisorio seguirà a favore di quello che avrà fatto la maggiore offerta.

È lecito a chiunque sia riconosciuto ammissibile all'incanto di fare nuova offerta in aumento al prezzo del provvisorio deliberamento entro otto giorni utili da questo, che andranno a scadere il dì 27 ottobre 1871, alle ore 11 antimeridiane, purchè tale offerta non sia minore del ventesimo del prezzo medesimo, e sia guarentita col deposito del decimo del prezzo offerto nel modo detto superiormente. In questo caso saranno tosto pubblicati appositi avvisi per procedere ad un nuovo esperimento di asta sul prezzo offerto. In mancanza di offerte di aumento, il deliberamento provvisorio diverrà definitivo, salva la superiore approvazione.

Insorgendo contestazioni in quanto alle offerte od alla validità dell'incanto, saranno decise dall'autorità che vi presiede.

Il quaderno d'oneri contenente i patti e le nuove condizioni che regolar devono il contratto d'affitto, è visibile in Modena nell'ufficio d'intendenza dalle ore 9 antimeridiane alle ore 3 pomeridiane.

Modena, addì 1° ottobre 1871.

4187 *Il primo segretario:* ANSELMI.

### ESTRATTO PER INSERZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino, sull'instanza di Taglianti Carlo, Gioanni, Angelo e Margherita fu Gioanni, residenti il primo e l'ultima in Torino, il secondo a Privano, il terzo a Reggio d'Emilia, il cinque corrente settembre pronunciò decreto del tenore seguente:

Autorizza la Direzione generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento in cartelle al portatore della rendita consolidato cinque per cento, creazione 10 luglio 1861, iscritta in capo a Taglianti Gioanni fu Giuseppe, domiciliato in Torino, qui deceduto il 23 luglio 1864 senza testamento, come da certificato 5726 della rendita di lire ottanta annue, dichiarando tale rendita essere devoluta ai ricorrenti di lui eredi intestati per sette ottavi alli Taglianti Carlo, Gioanni ed Angelo fratelli, di lui figli, residenti il primo a Torino, il secondo a Privano, il terzo a Reggio d'Emilia, e per un ottavo alla Margherita Taglianti figlia del detto defunto Gioanni Taglianti, residente a Torino.

Gabatti presidente, L. Perziolio giudice e Borgialli vicecancelliere.

Torino, 8 settembre 1871.

3873 F. GIORDANO, proc. capo.

### ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli, su dimanda di Pasquale, Maria, Adelaide, Concetta e Giovanni Allegro, ed Olimpia Forté, con deliberazione del 23 agosto 1871 ha ordinato al Debito Pubblico italiano intestare a'medesimi i due certificati numeri 31353 e 31007, per la rendita complessiva di L. 210, già in testa dei defunti Francesco e Michele Allegro di Pasquale.

3882 PASQUALE ALLEGRO.

### 3979 ESTRATTO

*dal registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in camera di consiglio dal tribunale civile e correzionale di Napoli. — Numero d'ordine 279.*

(2ª *pubblicazione*)

Sulla dimanda di Francesco Roessinger nella qualità di procuratore e mandatario speciale delle signore Giuseppa e Sebastiana Lepreux,

Il suddetto tribunale in quarta sezione ha disposto quanto segue:

Il tribunale,

Deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina alla Direzione del Debito Pubblico che del certificato dei cinque aprile mille ottocento sessantadue, di annue lire quattrocento quaranta, sotto il numero quattromila quattrocento sette, e numero duemila quattrocento ventuno del registro di posizione, in testa di Martin Maria Francesca Adelaide del fu Tommaso, domiciliata in Napoli, intesti lire duecentoventi alla signora Sebastiana Caterina Antonietta Lepreux fu Claudio di Napoli, e lire duecentoventi alla signora Giuseppa Adelaide Francesca Lepreux fu Claudio vedova di Giuseppe Bregi, domiciliata in Napoli.

Così deliberato dai signori Giuseppe Cangiano vicepresidente, Francesco Verde e Ruggiero Lomonaco giudici, il dì dieci ottobre mille ottocento settanta.

Firmati: G. Cangiano - Luigi Jannuzzi.

Rilasciata la presente al procuratore signor Federico Fusco il dì 13 settembre 1871.

Per estratto conforme
Pel cancelliere del tribunale
ANTONIO GAETA, vicecanc.

### ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Cagliari in camera di consiglio,

Vista la domanda fattasi per parte del notaio Vincenzo Guerri, residente in Firenze, nella qualità di procuratore degli eredi e successori del fu cav. Pietro Lullin di Claudio, domiciliato a Cagliari, nella quale si chiede che il tribunale autorizzi la Direzione Generale del Debito Pubblico a procedere alle richieste operazioni di rimborso e traslazione, o tramutamento dei tre titoli di rendita sul Debito Pubblico, creazione 21 agosto 1838, intestati al detto cav. Pietro Lullin: cioè del certificato n. 26 della rendita di lire 175 61, del certificato n. 628, della rendita di lire 390 e del certificato n. 629 della rendita di lire 150;

Visto l'incartamento presentato a corredo dell'avanzata domanda;

Attesochè con testamento 23 ottobre 1858, aperto e pubblicato dal notaro Giuseppe Fadda in Cagliari nel 5 giugno 1862, il cav. Pietro Lullin istituiva suoi eredi universali l'unico suo figlio signor Giuseppe Lullin, il signor Giuseppe Maria Bruno fu Bernardino, e la signora Maria Nazaria Goltelli fu Francesco; onde agli stessi tre eredi universali per ragion di successione pervenne la rendita suindicata sul Debito Pubblico;

Che deceduta la Maria Goltelli nel 27 luglio 1867, ed apertosi e pubblicato il suo testamento dalla medesima fatto nelli 22 aprile 1865 nelle di lei ragioni succedette il di lei marito cav. Francesco Felix, che essa istituiva suo erede universale, lasciando la legittima alla genitrice Barbara Ansaldo vedova Goltelli;

Che con atto di divisione delli 18 settembre 1867, al rogito del notaro Francesco Tiscornia in Genova, il cav. Felix liberavasi dalla prestazione della legittima alla Ansaldo spettante, mediante consegna d'una rendita di lire 700 in tanti certificati al portatore, rimanendo in conseguenza di piena disponibilità dello stesso Felix gli altri beni ereditarii, fra i quali il dritto ad una terza parte della suindicata rendita di lire 915 e centesimi 61, rappresentata dai tre certificati surriferiti, intestati al cav. Pietro Lullin;

Considerato che in forza dei documenti esibiti resta pienamente constatato il diritto dai predetti ricorrenti allegato;

Per ciò tutto, visti gli articoli 78, 79, 81 del Regio decreto 8 ottobre 1870,

Dichiara essere spettato e spettare ai signori Giuseppe Lullin, Giuseppe Maria Bruno e cav. Felix Francesco titolo legale a possedere e disporre della rendita complessiva di lire 915 e centesimi 61, rappresentata dai certificati numeri 26, 628, 629, creazione 21 agosto 1838, intestati al cav. Pietro Lullin, comechè succeduti nelle ragioni e dritti di questo titolare, della rendita medesima, ed autorizza, quindi la Direzione Generale del Debito Pubblico a procedere alle operazioni di rimborso, di traslazione, o tramutamento dei tre titoli di rendita più volte enunciati che i medesimi possono richiedere.

Cagliari, 13 agosto 1871.

Satta Musio presidente - Gavino Nieddu - Fois Pisu.

3864 MELIS, vicecanc.

### AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Torino con suo decreto 7 settembre 1871, sulla richiesta delli signori Anna Arra vedova di Giuseppe Visca, Michele, Maria moglie di Giuseppe Bronzino, Carolina, Giovanni e Giuseppina, madre e figli Visca, autorizzò l'Amministrazione del Debito Pubblico italiano di addivenire al tramutamento delli due certificati prodotti colli num. 6161 e 6162, intestati al Giuseppe Visca fu Giuseppe, ora defunto, sul Debito Pubblico italiano, consolidato 5 p. 100, legge 10 luglio 1861, R. decreto 28 stesso mese ed anno, cioè:

1. In quattro distinte cartelle al portatore di lire 200 caduna, per essere rimesse alli Gioanni, Michele, Maria moglie a Michele Bronzino, e Carolina, fratelli e sorelle Visca fu Giuseppe.

2. In un certificato della rendita annua di lire 200 da intestarsi alla Giuseppina Visca fu Giuseppe, minorenne.

3. In un certificato della rendita di annue L. 200 da intestarsi alli Gioanni, Michele, Maria moglie Bronzino, Carolina e Giuseppina, fratelli e sorelle Visca fu Giuseppe, con annotazione d'usufrutto a favore della Anna Arra vedova del Giuseppe Visca fu Giuseppe pendente la di lei vita, colla facoltà alla stessa vedova di poter liberamente e direttamente esigere la detta rendita dall'Amministrazione del Debito Pubblico.

3956 R. PEYRETTI, proc. capo.

### 3951 NOTIFICANZA.

(2ª *pubblicazione*)

Si annunzia per gli effetti che di ragione che il tribunale civile d'Alba con suo decreto 1° settembre 1871 ebbe a dichiarare competere diritto al signor Tommaso Almonte fu Francesco di Bra, come erede del suo padre, di esigere gli interessi sino al 19 giugno ultimo, epoca della costui morte, sulla rendita del Debito Pubblico di lire 390, rappresentata dal certificato col n. 139904, intestato a Cavagnone Matteo d'Andrea pure di Bra, gravata d'ipoteca a favore della Giovanna nata Almonte moglie di quest'ultimo e vincolata d'usufrutto a favore del suddetto Francesco Almonte.

Bra, 10 settembre 1871.

Notaio MODESTO BOSSOLO.

### AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, seconda sezione, nel dì 4 settembre 1871 ha emesso il seguente decreto:

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio, dichiara trasmessa per successione a parti eguali a pro dei signori Minucci Raffaela e De Luca Michela, Maria, Francesco, Gennaro, Alfonso e Giulia fu Luigi, tutti eredi del defunto signor Luigi De Luca fu Michele, la proprietà dell'annua rendita italiana di L. 530, 5 p. 100, iscritta a favore di De Luca Luigi fu Michele, defunto, e racchiusa nel certificato del 30 settembre 1862, n. 42380, Direzione di Napoli. Delega inoltre l'agente di cambio sig. Pasquale De Conciliis per le analoghe operazioni.

4141 MICHELE DE LUCA.

### ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Letta la dimanda di Salvatore Vinci fu Lorenzo, Carlo e Francesco Crimi fu Giuseppe e coniugi Caterina Aragona fu Giovanni e Giovanni Marino fu Domenico, il marito a sol oggetto di autorizzare la moglie, tutti domiciliati in Messina;

Visti gli atti prodotti;

Letta la requisitoria del Regio procuratore;

Udita la relazione del giudice signor Fulci,

Il tribunale civile di Messina:

Deliberando nella camera del consiglio, in conformità alla scritta requisitoria del Regio procuratore, di cui ritiene i motivi, ordina che dal direttore del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, la vendita di annue lire duecento settantacinque sul Gran Libro suddetto, intestata a favore della ora defunta signora Aragona Anna fu Giovanni, domiciliata in Messina, il di cui cupone, datato in Palermo 28 aprile 1862, portante il n. 1624 del registro di posizione, e n. 4529 del certificato, sia oggi divisa ed intestata ai succennati Vinci e Crimi ed Aragona, cioè: lire sessantacinque di annua rendita, a favore del surriferito Vinci Salvatore fu Lorenzo; lire settanta annue, rendita a favore di Carlo Crimi fu Giuseppe; lire settanta annue, rendita a favore di Francesco Crimi fu Giuseppe; e lire settanta, annua rendita alla signora Caterina Aragona fu Giovanni, moglie a Giovanni Marino fu Domenico, tutti domiciliati in Messina.

Così deliberato il giorno due settembre mille ottocento settantuno dai signori Tito Mascitelli presidente, Ludovico Fulci e Tommaso Toraldo giudici.

Firmati: Tito Mascitelli - Letterio Grassi cancelliere.

Incassate lire tre, n. 6316 bolletta.

Firmato: Grasso cancelliere.

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di porre ad esecuzione la presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica, di concorrervi con essa quando ne siano legalmente richiesti.

Per spedizione, rilasciata al procuratore legale signor Paolo Caropardo, oggi in Messina il dì 9 settembre 1871.

Il cancelliere
3972 LETTERIO GRASSO.

### AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Per gli effetti previsti dagli articoli 89 e 90 del R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, si porta a pubblica cognizione che il tribunale civile di Catania, con sua sentenza del 16 febbraio 1871, sulla istanza del signor Giuseppe Scio Musumarra, residente in Catania, autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento del certificato nominativo della rendita annua di lire 1670, col n. 8387, iscritta a Palermo, consolidato 5 per 100, creato colla legge 10 luglio 1861, intestato a favore di Patti Bella Vincenzo, domiciliato in Catania, onde sia volturato in quanto a lire 1555 annue al nome di Caterina Adornato in Longo, domiciliata in Catania, sola erede del titolare, per intermediaria persona della di lei sorella Giuseppa Adornato; e in quanto a lire 215 annue al nome di Giuseppe Scio Musumarra fu Rosario, domiciliato in Catania, a cui detta Caterina Adornato con tale qualità le ha cedute con atto del 24 ottobre 1860, rog. F. Spampinato, notaro di Catania, per essere vincolate in favore della Camera notarile di Catania per cauzione e patrimonio che lo stesso è tenuto prestare come notaio di detta città a termini del R. decreto 2 ottobre 1870, n. 10079.

3978 AVV. SALVATORE BATTAGLIA.

### ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Per effetto degli art. 89 e seguenti del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, si diffida che il tribunale civile d'Oristano con suo decreto 12 agosto 1871 ha ordinato come segue:

Le cedole sul Debito Pubblico aventi i numeri 376, 377, 378, del valore nominale ciascuna di lire italiane novemila seicento, ed intestate la prima a donna Annica Flores, la seconda a donna Giuseppa Flores e la terza a donna Sofia Flores, restano attribuite per effetto dell'atto di divisione fra gli eredi di donna Annica Flores, e questa erede delle sorelle germane donna Giuseppa e donna Sofia, come infra:

La cedola n. 376 è attribuita per un terzo a ciascuna, a donna Maria Annica Paderi, a donna Giovanna Flores d'Arcais, ed a don Giuseppe Flores d'Arcais;

La cedola n. 377 è attribuita per una metà a don Efisio Flores d'Arcais, e per l'altra a donna Faustina Paderi;

E finalmente la cedola n. 378 pel capitale non favorito dalla sorte in lire italiane millenovecento venti, colle rendite maturate di lire dugento cinquanta, è attribuita a donna Maria Rita Paderi; e per il capitale favorito dalla sorte in lire italiane settemila seicento ottanta, è stato autorizzato per effetto del precalendato atto di divisione il procuratore degli eredi don Raimondo Flores d'Arcais a farne il ritiro per essere impiegato negli usi di cui nel detto atto di divisione.

3987 GIUSEPPE FLORES D'ARCAIS.

### ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Si rende noto che Poncini Cesare, residente a Parma, ammesso al beneficio della gratuita clientela con decreto della competente Commissione in data 28 maggio 1871, quale padre e legale amministratore dei minorenni Adele ed Ernesto, ottenne dal tribunale civile e correzionale di Parma decreto con cui venne autorizzato a ritirare dalla Cassa dei depositi, stabilita presso l'Amministrazione del Debito Pubblico, il deposito di lire tremila, coi relativi interessi, risultante da cartella n. 14574, in data di Torino 7 novembre 1860, intestata all'ora defunto Massa 20° Domenico, del Corpo dei Reali carabinieri, del quale sono unici eredi i prericordati minorenni Adele ed Ernesto Poncini.

3855 AVV. AGUZZOLI, proc. capo.

### *Alla Banca popolare operaia di Bari.*

In risposta all'avviso della Banca suddetta riportato nel *Piccolo Corriere* di Bari, numero 225, del giorno 25 settembre 1871, quelli che in Roma s'impegnarono a dare o promettere danaro per la detta Banca a cauzione d'impieghi, deducono a notizia di chiunque possa avere interesse che eglino riservando ogni diritto già dedotto nella protesta del 13 luglio 1871, usciere Angelotti, notificata al direttore generale avv. Centola ed al presidente del Consiglio d'amministrazione Giuseppe Morelli, non intendono di fare alcun altro versamento, ritenendosi esonerati da ogni obbligazione per le non adempiute promesse della Banca di trasportare la sede in Roma e per altre ragioni, e ritenendosi in conseguenza di ciò nel diritto di ripetere le somme stesse già date pel che si riservano ogni ragione da sperimentarsi occorrendo a tempo e luogo avanti i competenti tribunali.

Roma, li 4 ottobre 1871.

ALESSANDRO BUSSOLINI, procuratore degl'interessati romani alla Banca come sopra.

4170

### INFORMAZIONI PER ASSENZA.

(1ª *pubblicazione*)

Si rende noto che il tribunale civile e correzionale di Parma, con provvedimento in data 24 luglio 1871, ha accolta la domanda di dichiarazione d'assenza di Baroni Lodovico fu Giuseppe di Zibello, promossa dalli Virginio e Teresa, fratello e sorella Baroni fu Luigi, e dalla Avanzini Annunziata, tutti residenti a Parma, ammessi al beneficio dei poveri con decreto 29 maggio 1871, ed ha ordinato che siano assunte dal pretore di Zibello, a ciò delegato, giudiziali informazioni, dirette a constatare legalmente che il nominato Baroni Lodovico da moltissimo tempo si è reso assente, senza lasciare procuratore.

3854 AVV. AGUZZOLI, proc. capo.

### ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Campobasso certifica che avendo riscontrato il registro dei provvedimenti resi in camera di consiglio del corrente anno, in esso ha trovato che il tribunale medesimo in data del trentuno scorso mese di luglio (registrato con marca di L. 1 20), sul ricorso prodotto dal signor Angelo Cristinziano di Montagano, dispose quanto segue:

Il tribunale, uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero, dispone quanto segue:

1° Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare, per mezzo di un agente di cambio accreditato presso la stessa, il tramutamento dell'intestazione dell'annua rendita di lire 315, iscritta nel detto Gran Libro, dal Debito Pubblico a favore del fu Emmanuele Cristinziani fu Domenico, con la data Napoli 16 aprile 1862, numero del certificato 3264, numero del registro di posizione 1977, in testa del di lui figlio ed erede Angelo Cristinziano, il quale trovasi di aver già soddisfatto le ragioni e dritti ereditar alle germane Teresina, Quintilla, Cristina e Carolina, giusta l'istrumento del ventitrè agosto 1869.

2° Dispone altresì che la presente sia a cura dell'interessato pubblicata per tre volte nel giornale ufficiale del Regno, coll'intervallo di giorni dieci, e trascorso ugual termine dall'ultima pubblicazione senza alcuna opposizione, ordina al cancelliere di questo collegio di rilasciare l'analogo certificato.

Per la verità ed a richiesta del procuratore signor Gennaro Carissimi rilascia il presente certificato.

Campobasso, 7 agosto 1871.

3994 Il cancelliere: F. LERONE.

### AVVISO.

Il cancelliere del tribunale civile di Ariano, con le funzioni di commercio, per effetto dell'ordinanza emessa dal signor presidente, delegato per la procedura del fallimento della ditta fratelli d'Alessandro, di Ariano, del dì 16 settembre 1871, previene tutti i creditori i cui crediti furono verificati e confermati con giuramento, ammessi diffinitivamente, e provvisoriamente nel passivo del fallimento, nonchè il sindaco del fallimento S. Gabriele Vindiguerra, ed i debitori falliti signori Carminantonio ed Angelantonio d'Alessandro, affinchè nel giorno di giovedì 30 novembre 1871, alle ore 9 antim. precise, compariscano nella camera del consiglio del detto tribunale ad oggetto di deliberare, sotto la presidenza del lodato delegato, sulla formazione del concordato.

Ariano, 24 settembre 1871.

Il cancelliere del tribunale
4098 AUGUSTO DINO GUIDA.

### Trapasso e tramutamento di certificato in rendita nominativa.

(1ª *pubblicazione*)

Sull'instanza delli signori cav. Felice ed Adolfo fu cav. intendente Luigi Brocchi, residente in Torino, con domicilio eletto ivi nell'ufficio e persona del canonico capo Angelo Petiti, il tribunale civile di Torino con suo decreto 20 settembre 1871 autorizzò il tramutamento al portatore del certificato di rendita consolidato italiano cinque per cento, di annue lire 1350, stato intestato li 30 settembre 1862, col n. 48597, al prelodato cav. intendente Luigi Brocchi fu Maurizio e la rimessione della corrispondente cartella al portatore ai cointeressati cav. Adolfo Brocchi, e di tale tramutamento e rimessione ne sarà fatta domanda all'Amministrazione del Debito Pubblico trascorsi i termini legali se non vi sarà stata opposizione.

Torino, 23 settembre 1871.

4097 STORBIA sost. PETITI procuratore degli instanti.

### CONVITTO CANDELLERO

**Torino — Via Saluzzo, numero 33**

ANNO 27°

Col 2 novembre si ricomincierà la preparazione per l'ammissione alla R. Accademia Militare, alla Scuola Militare di Cavalleria, Fanteria e di Marina, nonchè all'Istituto Tecnico-Industriale e Professionale. 3822